



MEDIOBANCA

Società per Azioni - Capitale versato Euro 435.177.547
Sede sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 00714490158
Iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631.0
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca S.p.A.

Prospetto di Base

di

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

relativo al Programma di emissione, offerta e quotazione di

Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea

Redatto ai sensi della Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE così come modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012

Documento depositato presso la Consob in data 22 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 5245/16 del 21 gennaio 2016.

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

Il Prospetto di Base è composto da documenti distinti e segnatamente dal Documento di Registrazione sull'Emittente, come di volta in volta eventualmente supplementato, dalla nota di sintesi e dalla nota informativa sugli strumenti finanziari. Il prospetto di base sarà integrato in occasione di ciascuna emissione dalle Condizioni Definitive, che saranno rese pubbliche, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante pubblicazione sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it, ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e del/i Collocatore/i. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono consultabili presso la sede dell'Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei prestiti obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002772 del 15 gennaio 2016.

Si invita altresì l'investitore a prendere visione attentamente del capitolo 3 intestato "Fattori di Rischio", relativamente all'emittente, all'interno del documento di registrazione, con riferimento alle obbligazioni, nella Sezione 6 Paragrafo 2 del Prospetto di Base nonché nella singola nota di sintesi dell'emissione per l'esame dei fattori



MEDIOBANCA

di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento all'emittente ed ai tipi di strumenti finanziari rilevanti.

L'adempimento della pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.



Indice

Sezione 1 - Persone Responsabili	6
Sezione 2 - Descrizione generale del programma	7
Sezione 3 - Fattori di Rischio	9
Sezione 4 - Nota di Sintesi	10
Sezione A – Introduzione e avvertenze	10
Sezione B – Emittente	11
Agenzia di rating	21
Debiti a breve termine	21
Debiti a lungo termine	21
Outlook	21
Data dell’ultimo giudizio	21
Sezione C - Strumenti finanziari	22
Sezione D - Rischi	27
Sezione E - Offerta	39
Sezione 5 - Documento di Registrazione	42
Sezione 6 - Nota Informativa	43
1. Persone responsabili	43
1.1 Responsabili	43
1.2 Dichiarazione di responsabilità	43
2. Fattori di Rischio	44
2.1 Avvertenze generali	44
2.2 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse	45
2.2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore	45
2.2.2 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni	45
2.2.3 Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”	46
2.2.4 Rischio di mercato	47
2.2.5 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	47
2.2.6 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione	48
2.2.7 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione	48
2.2.8 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario	48
2.2.9 Rischio connesso all’acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario	48
2.2.10 Rischio connesso alla natura strutturata dei titoli	48
2.2.11 Rischio di tasso e di indicizzazione	48
2.2.12 Rischio correlato alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% relativo alle cedole variabili	49
2.2.13 Rischio di liquidità	49
2.2.14 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni	50
2.2.15 Rischio connesso all’eventuale modifica in senso negativo del rating dell’emittente ovvero delle Obbligazioni	50
2.2.16 Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente ovvero delle Obbligazioni	51
2.2.17 Rischio connesso all’eventuale assenza di rating delle Obbligazioni	51
2.2.18 Rischio di assenza di rendimenti	51
2.2.19 Rischio relativo a fattori che incidono sulla variazione del Sottostante	51
2.2.20 Rischio connesso alle particolari modalità di determinazione delle Cedole Variabili Eventuali	51
2.2.21 Rischio connesso alla coincidenza delle date di rilevazione con le date di stacco di dividendi azionari	52
2.2.22 Rischio di correlazione	52
2.2.23 Rischio derivante dall’impatto della variazione dei prezzi delle commodity sugli indici	52
2.2.24 Rischio relativo al sottostante riferito a contratti futures	52
2.2.25 Rischio di margine (Margine) negativo delle Cedole a Tasso Variabile	53
2.2.26 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle Cedole a Tasso Variabile	53
2.2.27 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole a Tasso Variabile	53
2.2.28 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole Variabili Eventuali	53
2.2.29 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato	53
2.2.30 Rischio di chiusura anticipata dell’offerta	53
2.2.31 Rischio di revoca o ritiro dell’offerta	54



2.2.32	Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di emittente e quello di responsabile del collocamento/ market maker/ specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni	54
2.2.33	Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni	54
2.2.34	Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione	55
2.2.35	Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta	55
2.2.36	Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione	55
3.	Informazioni essenziali	56
3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta	56
3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	56
4.	Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere	57
4.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli	57
4.2	Legislazione applicabile e foro competente	57
4.3	Titolarità e regime di circolazione	57
4.4	Valuta di denominazione	58
4.5	Ranking degli strumenti finanziari offerti	58
4.6	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio	59
4.7	Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	61
4.7.1	Interessi	61
4.7.2	Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Variabile(i)	64
4.7.3	Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione	67
4.7.4	Eventi di turbativa e straordinari	68
4.7.5	Agente di calcolo	68
4.7.6	Componente derivativa	69
4.7.7	Termini di prescrizione degli interessi e del capitale	69
4.8	Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi	69
4.9	Rendimento	70
4.9.1	Tasso di rendimento	70
4.9.2	Metodo di calcolo del tasso di rendimento	70
4.10	Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito	71
4.11	Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi	71
4.12	Data di emissione	71
4.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	71
4.14	Regime fiscale	71
5.	Condizioni dell'offerta	73
5.1	Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	73
5.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	73
5.1.2	Ammontare totale dell'offerta/emissione	73
5.1.3	Validità dell'offerta	74
5.1.4	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	77
5.1.5	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione	77
5.1.6	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	77
5.1.7	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	78
5.1.8	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	78
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	78
5.2.1	Investitori potenziali	78
5.2.2	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato	78
5.3	Prezzo di emissione e di offerta	79
5.4	Collocamento e sottoscrizione	80
5.4.1	Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori	80
5.4.2	Organismi incaricati del servizio finanziario	80
5.4.3	Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione	80
5.4.4	Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento	80
6.	Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione	82
6.1	Eventuale ammissione alla quotazione	82
6.2	Mercati regolamentati o equivalenti	82
6.3	Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta	82



7. Informazioni supplementari	84
7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione	84
7.2 Informazioni sottoposte a revisione	84
7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti	84
7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi	84
7.5 Rating	84
7.5.1 Rating dell'Emittente	84
7.5.2 Rating dell'emissione	85
8. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	90
8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base	90
8.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso	90
8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari	90
8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari	90
8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base	90
8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base	90
8.7 Informazioni supplementari	90
Sezione 7 - Modello di Condizioni Definitive	91



MEDIOBANCA

Sezione 1 - Persone Responsabili

Responsabili

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., (di seguito anche l'“Emittente” o “Mediobanca”) con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, è responsabile delle informazioni fornite nel prospetto di base.

Dichiarazione di responsabilità

Mediobanca attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto di base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



Sezione 2 - Descrizione generale del programma

Il presente documento relativo al programma di emissione, offerta e quotazione di obbligazioni (rispettivamente il “**Programma**” e le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) denominato “*Mediobanca Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea*” costituisce, ai sensi dell’art. 5.4 della Direttiva 2003/71/CE, unitamente ad ogni eventuale supplemento, il prospetto di base (il “**Prospetto di Base**” o il “**Prospetto**”) relativo al suddetto Programma.

La seguente descrizione generale deve essere letta come un’introduzione al Prospetto di Base e costituisce una descrizione generale del Programma di emissione, offerta e quotazione dei prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base, in conformità all’articolo 22 del Regolamento 2004/809/CE. La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso il documento di registrazione e gli altri documenti incorporati per riferimento nel presente prospetto di Base), e, con specifico riferimento a ciascun prestito obbligazionario, nelle relative condizioni definitive.

Il Prospetto di Base è composto da documenti distinti e segnatamente dal documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) sull’emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 80611/15 del 16 ottobre 2015, che, come di volta in volta eventualmente supplementato, deve intendersi incorporato mediante riferimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della Direttiva 2003/71/CE, dalla nota di sintesi e dalla nota informativa (rispettivamente la “**Nota di Sintesi**” e la “**Nota Informativa**”).

Il Prospetto di Base è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 e dell’art. 6 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.

Il Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 e, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, sarà inoltre consultabile sul sito internet dell’Emittente www.mediobanca.it ed eventualmente del responsabile del collocamento (il “**Responsabile del Collocamento**”). Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell’Emittente una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell’ambito del Programma descritto nel presente Prospetto di Base, Mediobanca potrà emettere, in una o più emissioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” od in breve un “**Prestito**” o i “**Prestiti**”), obbligazioni strutturate con opzione *Call Europea* aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà delle condizioni definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell’offerta delle medesime, e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta. Alle singole condizioni definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi specifica dell’emissione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 (la “**Nota di Sintesi delle Condizioni Definitive**”, e congiuntamente alle condizioni definitive, le “**Condizioni Definitive**”). I Prestiti e le relative Obbligazioni che l’Emittente emetterà ed offrirà, di volta in volta, nell’ambito del Programma, saranno disciplinati dal Prospetto di Base e dalle relative Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni che possono essere emesse a valer sul presente Programma sono di tipo *senior*, non subordinate e non garantite e potranno essere offerte in sottoscrizione presso le sedi del soggetto/i incaricato/i del collocamento, fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta. Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l’emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall’Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (mercati regolamentati e non, italiani ed anche esteri) nonché il ruolo dell’Emittente nell’operazione medesima.



MEDIOBANCA

La Nota Informativa congiuntamente alle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito Obbligazionario costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario stesso (il **“Regolamento”**).

**MEDIOBANCA**

Sezione 3 - Fattori di Rischio

I Fattori di Rischio relativi all'Emittente e al mercato in cui opera sono descritti in dettaglio nel Paragrafo 3 **"Fattori di Rischio"** del Documento di Registrazione.

I Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari offerti sono descritti in dettaglio nel Paragrafo 2 **"Fattori di Rischio"** della Nota Informativa.



Sezione 4 - Nota di Sintesi

La presente nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”) riporta una serie di elementi informativi obbligatori definiti “Elementi”. Tali Elementi sono numerati progressivamente nelle Sezioni da A ad E (A.1 - E.7). Nonostante possa essere richiesto, in relazione alla specifica tipologia di strumenti finanziari e di emittente, che un Elemento venga inserito nella Nota di Sintesi, è possibile che per alcuni Elementi non vi siano informazioni disponibili. In tal caso essi figureranno con la menzione “non applicabile”, corredata da una breve descrizione dell’Elemento stesso. Si rappresenta che l’ordine delle Sezioni, da A ad E e dei relativi punti all’interno delle Sezioni stesse segue l’elenco di cui all’ allegato XXII al Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 rispettando la numerazione dei singoli paragrafi ivi indicata in ragione del relativo contenuto; gli Elementi non applicabili al prospetto di base (il “Prospetto di Base”) non sono stati inseriti e pertanto la numerazione della presente Nota di Sintesi non segue un ordine numerico senza soluzione di continuità.

Sezione A – Introduzione e avvertenze

A.1 Avvertenze

La presente Nota di Sintesi è stata redatta ai sensi dell’Articolo 5, comma 2, della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”) e dell’allegato XXII ai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012 e deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito anche “l’Emittente” o “Mediobanca”) in relazione al Programma di emissione, sollecitazione e quotazione di Obbligazioni denominato “Mediobanca Obbligazioni strutturate con opzione Call Europea”.

La presente Nota di Sintesi contiene le principali informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell’Emittente, come pure i diritti connessi alle Obbligazioni. L’informativa completa sull’Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base, composto dalla presente Nota di Sintesi, dal Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa, e delle relative Condizioni Definitive.

Qualunque decisione di investire in strumenti finanziari deve basarsi sull’esame del Prospetto di Base nella sua totalità, compresi i documenti in esso incorporati mediante riferimento. A seguito dell’implementazione delle disposizioni della Direttiva Prospetti in uno Stato Membro dell’Area Economica Europea, l’Emittente non potrà essere ritenuto responsabile dei contenuti della Nota di Sintesi, ivi compresa qualsiasi traduzione della stessa, ad eccezione dei casi in cui la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incongrua se letta unitamente alle altre parti del Prospetto di Base.

Qualora venga presentato un ricorso dinanzi il tribunale di uno Stato Membro UE in relazione alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, al ricorrente potrà, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato Membro in cui è presentato il ricorso, essere richiesto di sostenere i costi di traduzione del Prospetto di Base prima dell’avvio del relativo procedimento.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nelle Obbligazioni.



- A.2 Consenso all'utilizzo del prospetto per successive rivendite o collocamento finale**
- Il presente Prospetto di Base può essere utilizzato da altri intermediari finanziari, esclusivamente per la durata di validità dello stesso, per l'eventuale successiva rivendita o collocamento finale delle Obbligazioni.
- Si informano gli investitori che le informazioni relative alle condizioni dell'offerta da parte degli altri intermediari finanziari sono fornite al momento in cui l'offerta è presentata dai medesimi.**

Sezione B – Emittente

- B.1 Denominazione legale e commerciale** Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
- B.2 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione**
- Mediobanca è una società costituita ai sensi del diritto italiano, nella forma di società per azioni. Ai sensi dello Statuto, la durata dell'Emittente è fissata al 30 giugno 2050 con facoltà di proroga.
- Mediobanca è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero d'iscrizione e partita IVA 00714490158. Essa è inoltre iscritta all'albo delle Banche e, in qualità di società capogruppo del gruppo bancario Mediobanca, all'Albo dei Gruppi Bancari. Essa è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- La sede legale si trova in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano, ed ivi si trova anche la sede operativa. Il numero di telefono di Mediobanca è +39 02 88291, l'indirizzo web è www.mediobanca.it.
- B.4b Tendenze nuove relative all'Emittente e ai settori in cui opera**
- Mediobanca non è a conoscenza di informazioni su tendenze incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive di Mediobanca stessa per l'esercizio in corso, né riguardo i settori in cui questa opera.
- B.5 Se l'emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.**
- Mediobanca è la capogruppo del gruppo bancario Mediobanca (di seguito anche il "Gruppo Mediobanca" o il "Gruppo") ed esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società del Gruppo.
- B.9 Previsione o Stima degli Utili**
- Non applicabile. Nel Prospetto di Base non è contenuta alcuna previsione o stima degli utili.
- B.10 Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati**
- PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede a Milano, Via Monte Rosa 91, ha assoggettato a revisione il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2015 e al 30 giugno 2014, nonché il bilancio civilistico e consolidato di Mediobanca. Il bilancio civilistico di Mediobanca al 30 giugno 2015 è stato approvato nell'ambito della Assemblea del 28 ottobre 2015.
- All'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca del 27 ottobre 2012 è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. fino all'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 per la revisione contabile dei bilanci civilistici e consolidati, delle relazioni semestrali, per le altre attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.



B.12 Informazioni finanziarie

Si riportano qui di seguito alcune voci di indicatori patrimoniali economici e finanziari consolidati al 30 giugno 2015 (rinvenienti dal bilancio consolidato di Mediobanca al 30 giugno 2015 approvato il 22 settembre 2015) confrontati con i medesimi dati relativi all'esercizio 2014.

Tabella 1

Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali

Indicatori e Fondi Propri (normativa in vigore dal 1/1/14)	30 giugno 2014 (€ mln) o %	30 giugno 2015 (€ mln) o %	Soglie minime previste dalla normativa**
Common Equity Tier 1 - CET1	6.506,7	7.137,5	
Additional Tier 1 - AT1	-	-	
Tier 2 - T2	1.576,2	1.745,1	
Fondi propri	8.082,9	8.882,6	
Attività ponderate per il rischio (RWA*)	58.744,1	59.577,1	
Common Equity Tier 1/RWA (CET1 ratio)	11,08%	11,98%	7%
Tier 1 /RWA (T1 ratio)	11,08%	11,98%	8,5%
Total capital ratio	13,76%	14,91%	10,5%
Attività di rischio ponderate/Totale attivo	83,4%	84,3	
Indicatore di leva finanziaria (Leverage Ratio***)- Transitorio	-	10,9	

* Le attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets - RWA) sono calcolate con il metodo standardizzato per quanto riguarda i rischi di credito e di mercato e con il metodo base in riferimento ai rischi operativi.

** Soglie già comprensive del cosiddetto "capital conservation buffer" (pari a 2,5%) rispetto alle soglie minime previste dalla normativa.

*** Il leverage ratio è il rapporto tra il capitale regolamentare di primo livello (Tier1) e l'esposizione totale del Gruppo (data dalla somma dell'attivo e delle esposizioni fuori bilancio). Tale indice è stato introdotto dal Comitato di Basilea per contenere l'indebitamento e l'eccessivo utilizzo della leva finanziaria nel settore bancario.

Gli indici patrimoniali dal 30 giugno 2015 sono stati calcolati secondo la nuova disciplina prudenziale che si compone di una direttiva ("Capital Requirements Directive IV - CRD IV") e di un regolamento ("Capital Requirements Regulation - CRR") emanati dal Parlamento Europeo nel giugno 2013 e recepiti in Italia dalla circolare Banca d'Italia n. 285 del dicembre 2013¹.

I ratios patrimoniali si attestano all'11,98% per il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 Ratio e al 14,91% per il Total Capital Ratio, a fronte dei requisiti minimi richiesti dall'Autorità di Vigilanza comprensivi dei requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa rispettivamente del 7% per il Common Equity Tier 1 Ratio, dell'8,5% per il

¹) Si tratta del nuovo regime comunitario (recepito anche in Italia) in materia di requisiti patrimoniali del sistema bancario, c.d. CRD IV (Capital Requirements Directive) e si compone in particolare di:

- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.



Tier 1 Ratio e , del 10,5% per il Total Capital Ratio.

I ratios fully-phased al 30 giugno 2015 (ossia ipotizzando l'applicazione integrale delle regole CRR/CRDIV ed in particolare la possibilità di includere l'intera riserva AFS nel CET1) si incrementerebbero rispetto ai ratio patrimoniali phased-in alla stessa data (come indicato nella tabella 1) rispettivamente al 13,19% (per CET1 e T1 ratio da 11,98%) e al 15,62% (per il Total Capital Ratio da 14,91%). Si rinvia per un maggiore dettaglio al Bilancio consolidato dell'Emittente disponibile sul sito www.mediobanca.it (p. 270).

L'Emittente conferma la solidità patrimoniale con ratios al di sopra delle soglie regolamentari così come emerge dal processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process) e confermato dal processo di revisione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). In particolare il completamento del Comprehensive Assessment di BCE ha confermato l'adeguatezza del capitale del Gruppo anche in scenari di stress e lo SREP 2014 ha fissato al 9% il livello minimo di CET1 e all'11% quello del Total Capital ratio (entrambi calcolati con le regole del phase-in).

La BCE ha avviato la revisione sugli istituti di credito europei più significativi (tra cui l'Emittente) per lo SREP 2015; alla data del Documento di Registrazione la BCE non ha segnalato ulteriori misure prudenziali o profili di criticità relativi alle strategie, processi e meccanismi posti in atto dall'Emittente per la gestione del capitale, la liquidità e la copertura dei rischi, né sono pervenute comunicazioni ufficiali da parte della BCE concernenti l'innalzamento dei requisiti minimi prudenziali.

Tabella 2

Indicatori di rischiosità creditizia*

Indicatori	30-giu-14 (%)	Dati di sistema al 31 - dic 13 (%)**	30-giu-15 (%)	Dati di sistema al 31 - dic 14 (%)**
Sofferenze lorde/impieghi lordi	1,6%	6,9%	1,4%	8,3%
Sofferenze nette/impieghi nette	0,7%	4,2%***	0,6%	4,7%***
Partite anomale lorde/impieghi lordi	5,4%	13,7%	5,5%	15,8%
Partite anomale nette/impieghi netti	2,9%	10,1%***	2,7%	10,9%***
Rapporto di copertura delle sofferenze	67,1%	55,0%	65,6%	56,9%
Rapporto di copertura delle partite anomale	50,4%	37,3%	53,2%	40,8%
Sofferenze nette / patrimonio netto	3,4%	-	3,2%	-
Costo del rischio****	2,30%	-	1,68%	-

* I dati sono consultabili nelle parte E della Nota Integrativa e riguardano l'area di consolidamento prudenziale.



** I dati sono tratti dai rapporti sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia n° 1 di aprile 2015, tavola 3.1 pag. 21 e n° 1 del maggio 2014, tavola 3.1 pag. 26 e si riferiscono ai valori relativi alle banche grandi

***. I dati sono tratti dall'Appendice alla Relazione Annuale di Banca d'Italia (2013 e 2014) e si riferiscono ai valori relativi al totale del sistema.

**** Il costo del rischio è ottenuto dal rapporto tra il totale delle rettifiche nette su crediti del periodo e la media degli impieghi netti alla clientela.

Le rettifiche di valore su crediti si sono ridotte da 736 a 532,7 milioni (-27,6%) e riguardano per 74 milioni (231 milioni) il *corporate e private banking*, per 443,4 milioni (473,2 milioni) il *retail e consumer banking* e per 15,3 milioni (32,8 milioni) il *leasing*.

La riduzione è connessa al generalizzato miglioramento del profilo di rischio della clientela (imprese e famiglie) riflessa anche in minori attività deteriorate (1.152,3 milioni contro 1.157,6 milioni) per ingressi in calo.

Il costo del rischio scende da 155 a 53 bps per il *corporate* (che include riprese di valore per 22 milioni), da 461 a 369 bps per il *consumer* (senza considerare i 40 milioni di rettifiche non ricorrenti sul portafoglio in *bonis* effettuate in semestrale), da 64 a 45 bps per il *retail* e da 102 a 53 bps per il *leasing*. Il tasso di copertura delle attività deteriorate migliora ulteriormente a livello consolidato (53% contro 50%) mentre il *coverage ratio* dei crediti in *bonis* del *consumer* si mantiene all'1,3%.

Tabella 3

Grandi rischi

	30-giu-14	30-giu-15
Indice grandi rischi / impieghi	21,90%	21,10%
Numero grandi rischi *	8	6
Valore di bilancio **	11.321	12.698
Valore ponderato	8.912	8.879
Indicatore grandi rischi su valore di bilancio	140,06%	142,90%
Indicatore grandi rischi su valore ponderato	110,26%	99,95%

* Gruppi con esposizioni superiori al 10% del patrimonio di vigilanza (esclusa Repubblica Italiana)

** Valore dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore

Tabella 4

Composizione dei crediti deteriorati*

	30/06/2014 Val. Netti € mln	30/06/2014 Val.Lordi € mln	30/06/2015 Val.Netti € mln	30/06/2015 Val.Lordi € mln
Sofferenze	270,96	651,74	259,38	613,67
Incagli	692,21	1.276,24	661,9	1.317,07
Ristrutturati	67,32	120,84	139,16	267,32
Scaduti deteriorati	128,69	204,02	95,05	187,22
Totale deteriorati	1.159,18	2.252,84	1.155,49	2.385,28

* I dati sono consultabili nelle parte E della Nota Integrativa e riguardano l'area di consolidamento prudenziale.



In adesione al 7° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n.272/2008 sono state recepite le nuove definizioni di esposizioni creditizie deteriorate (suddivise in tre categorie: sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) nonché di esposizioni oggetto di misure di tolleranza ("forborne"), applicate a tutte le attività (deteriorate e bonis). Le nuove definizioni saranno applicate a partire dal prossimo bilancio al 30 giugno 2016.

Tabella 5

Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato

	30-giu-14 € mln	30-giu-15 € mln	Variazione 2015/2014 %
Attivo			
Crediti verso banche	5.287,8	6.078,3	14,9%
Crediti verso clientela	36.623,5	37.122,5	1,4%
Attività finanziarie *	23.493,9	21.990,6	-6,4%
Totale attivo	70.464,0	70.710,6	0,4%
Passivo			
Titoli in circolazione	23.330,0	20.154,5	-13,6%
Passività finanziarie **	21.090,4	23.194,1	10,0%
Raccolta diretta (verso clientela) ***	16.475,4	16.873,4	2,4%
Totale passivo	62.521,3	61.843,5	-1,1%
Patrimonio netto	7.942,7	8.867,1	11,6%
di cui: capitale	430,7	433,6	0,7%
Posizione interbancaria netta ****	6.172,0	8.225,7	33,3%

* *Includono le Attività Finanziarie detenute per la negoziazione, le Attività finanziarie disponibili per la vendita, le Attività finanziarie detenute sino a scadenza e i derivati di copertura*

** *Includono i debiti verso banche, le passività finanziarie di negoziazione e i derivati di copertura*

*** *Includono i debiti verso la clientela e le passività finanziarie valutate al fair value*

**** *Saldo netto tra debiti verso banche e crediti verso banche*

Tabella 5bis

Principali voci di Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato Mediobanca S.p.A.

	30-giu-14 € mln	30-giu-15 € mln	Variazione 2013/2012 %
Attivo			
Impieghi netti di tesoreria	9.323,80	4.920,30	-47,2%
Titoli disponibili per la vendita	8.418,50	8.063,10	-4,2%
Titoli immobilizzati (HTM & LR)	2.046,30	1.793,90	-12,3%
Impieghi a clientela	30.552,10	32.889,60	7,7%
Partecipazioni	2.871,40	3.411,40	18,8%



Totale Attivo	55.420,90	53.209,10	-4,0%
Passivo			
Provvista	45.834,00	42.711,30	-6,8%
di cui: titoli in circolazione	22.617,70	19.671,10	-13,0%
Patrimonio netto	7.477,9	8.277,3	10,7%
di cui: capitale	430,7	433,6	0,7%
Totale Passivo	55.420,90	53.209,10	-4,0%

I dati patrimoniali mostrano un totale attivo in riduzione da 55,4 a 53,2 miliardi che riflette una crescita degli impieghi a clientela (+7,7%, da 30,6 a 32,9 miliardi) a scapito di impieghi di tesoreria (4,9 miliardi contro 9,3 miliardi) e titoli disponibili per la vendita (8,1 miliardi contro 8,4 miliardi). Parallelamente sono diminuite la raccolta cartolare (da 22,6 a 19,7 miliardi) e quella retail (da 11,5 a 9,6 miliardi). Le masse amministrate nel private banking sono cresciute da 15 a 16,6 miliardi, quelle di Chebanca! a 2,9 miliardi.

Tabella 6

Principali voci di Conto Economico Consolidato

	30-giu-14 € mln	30-giu-15 € mln	Variazione 2015/2014 %
Margine di interesse	1.060,9	1.142,5	7,7%
Commissioni nette	334,8	366,3	9,4%
Margine di Intermediazione	1.819,4	2.045,4	12,4%
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	983,1	1.312,8	33,5%
Costi operativi	-726,9	-779,7	7,3%
Risultato Lordo	501,0	757,1	n.s.
Utile Netto	464,8	589,8	n.s.

L'esercizio chiude con utile di 589,8 milioni in aumento del 26,9% rispetto allo scorso anno (464,8 milioni) per il positivo andamento dell'attività bancaria (utile netto a 249,2 milioni rispetto a 18,7 milioni) che compensa il minor contributo del principal investing (335,4 milioni contro 449,3 milioni). Il risultato riflette ricavi in crescita del 12,4% (da 1.819,4 a 2.045,4 milioni), in particolare:

- ◆ il margine di interesse registra una crescita del 5,1% (da 1.086,9 a 1.142,5 milioni) attribuibile all'aumento del consumer (+10,4%, da 628,8 a 694,1 milioni) che ha beneficiato della riduzione del costo del funding a fronte della stabile redditività degli impieghi; il calo del wholesale (-6,5%, da 232,7 a 217,5 milioni) sconta il debole andamento del primo semestre (104,4 milioni), ed il recupero del secondo (113,1 milioni);
- ◆ i proventi della tesoreria aumentano a 207,1 milioni (45,1 milioni) per effetto del favorevole andamento del fixed income e della posizione in cambi;
- ◆ le commissioni salgono dell'11,3% (da 423,9 a 471,8 milioni) per un generale miglioramento in tutti i segmenti: in particolare il



wholesale (+15%) beneficia della ripresa del capital market mentre il retail banking (+21,6%) riflette la crescita dell'attività di asset management con masse prossime a 2 miliardi;

- ◆ l'apporto delle società consolidate ad equity flette da 263,5 a 224 milioni per il minor contributo di Assicurazioni Generali.

I costi di struttura sono aumentati del 7,1% (da 791,4 a 847,2 milioni) scontando il rafforzamento delle strutture operative e di controllo, le maggiori spese su progetti informatici e la maggiore componente variabile delle remunerazioni del personale correlata all'incremento dei risultati.

La gestione del portafoglio titoli ha determinato plusvalenze per 125,6 milioni (242,5 milioni) derivanti principalmente dai realizzi su Telco /Telecom (84,5 milioni), Pirelli (23,6 milioni) e Santé SA (7,6 milioni). Le svalutazioni, in calo da 30,6 a 21 milioni, sono in gran parte riferibili agli allineamenti della semestrale. Al termine del secondo anno del piano 2014/2016 sono state effettuate cessioni di partecipazioni per un totale di 1,1 miliardi.

La voce altre partite include 13,5 milioni relativi al contributo al Fondo di Risoluzione Bancaria previsto dalla Direttiva n. 59/2014 ed il cui importo definitivo sarà notificato il prossimo novembre.

La crescita delle imposte (da 39,6 a 164,2 milioni) sconta l'aumento del risultato bancario passato ad aliquote ordinarie.

Quanto alle singole aree di attività:

Il Corporate e Private Banking (CIB) mostra un utile netto di 192,9 milioni in forte aumento rispetto allo scorso esercizio (17,2 milioni) per i maggiori ricavi (+29,4%) connessi al favorevole andamento di proventi di tesoreria (181,9 milioni contro 23,2 milioni) e commissioni (342,9 milioni contro 303,5 milioni) che compensa il minor margine d'interesse (-8%); le rettifiche su crediti si riducono da 231 a 74,9 milioni. Il wholesale banking ritorna all'utile (157 milioni contro una perdita di 33,5 milioni lo scorso anno) mentre il risultato del private banking flette da 50,7 a 35,9 milioni per la minor redditività corrente del portafoglio titoli.

Il Retail e Consumer Banking (RCB) salda con un utile netto di 80,4 milioni (23,3 milioni) beneficiando di maggiori ricavi (+7,9%) e di minori rettifiche su crediti (443,4 milioni contro 473,2 milioni) e. Nel dettaglio, il credito al consumo chiude con un utile di 94 milioni (48,4 milioni) a seguito di maggiori ricavi (+9,3%, da 769,8 a 841,3 milioni) trainate dal margine di interesse (+10,4%), costi in lieve crescita (+3,8%) e rettifiche su crediti in calo (da 445,3 a 423 milioni) malgrado i maggiori volumi e le rettifiche aggiuntive sul portafoglio in bonis (40 milioni). CheBanca! dimezza la perdita (13,6 milioni contro 25,1 milioni) a fronte dell'aumento dei ricavi commissionali (+21,6%, da 22,7 a 27,6 milioni) connessi allo sviluppo dell'asset management, costi stabili (160,6 milioni contro 159 milioni) e minori rettifiche su crediti (20,4 milioni contro 27,9 milioni).

Il Principal Investing chiude invece con un utile in calo da 449,3 a 335,4 milioni per le minori plusvalenze (123,4 milioni contro 240,2 milioni) ed il calo dell'apporto di Assicurazioni Generali (224 milioni contro 261,1 milioni).

Il Corporate Center (incluso leasing) segna una perdita di 24,1 milioni (21,8 milioni), dopo costi della Capogruppo per 37,5 milioni (25,6 milioni), che includono il contributo al fondo di risoluzione bancaria per 13,5 milioni. Il comparto leasing chiude con un utile di 3,3 milioni (contro una perdita di 6,1 milioni) a fronte di ricavi per 55,2 milioni (46,2 milioni) e rettifiche su crediti per 15,3 milioni (32,8 milioni).



Tabella 7

Indicatori di liquidità

	30 giugno 2014 (%)	30 giugno 2015 (%)
Loan to deposit ratio ¹	92%	100%

1) *Rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma della raccolta diretta e dei titoli in circolazione*

Dal 30 giugno 2014 è attiva inoltre la nuova segnalazione di vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (Liquidity Coverage Ratio - LCR) e all'indicatore di medio/lungo termine (Stable Funding - SF) senza rilevare particolari criticità; al 30 giugno 2015 entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea 3 risultano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%²). Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- ◆ per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
- ◆ per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Il Gruppo è in grado di far fronte alle uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito ma, in generale, un'eventuale evoluzione negativa del contesto economico generale, della situazione di mercato e/o del merito creditizio dell'Emittente potrebbe avere riflessi negativi sul profilo di liquidità. Nel corso dell'esercizio, l'ampio portafoglio obbligazionario ha consentito di mantenere il saldo dei deflussi netti attesi ben al di sotto della counterbalancing capacity in entrambi gli scenari contemplati all'interno del regolamento gestionale (normale corso degli affari e stressato), garantendo il rispetto dei limiti/soglie di sorveglianza previste.

Nella gestione della liquidità a breve, il Gruppo ha adottato metriche che preservano la sua stabilità in un orizzonte temporale di tre mesi, mantenendo nel contempo congrue riserve di liquidità rappresentate da titoli eligibile e marketable. Pertanto, in considerazione del profilo di liquidità di Gruppo dovuto ad un portafoglio costituito in larga parte da titoli governativi e tenendo conto di criteri di valutazione basati sul grado di liquidabilità, alla Data del Documento di Registrazione, il Gruppo Mediobanca ritiene che né il funding liquidity risk né il market liquidity risk comportino un rischio apprezzabile. Si segnala, tuttavia, che nonostante la percezione del rischio verso il sistema bancario sia rimasta elevata, sebbene di fatto il funding liquidity risk sia stato mitigato dagli interventi di natura pubblica, eventuali cambiamenti sfavorevoli nelle politiche di finanziamento definite dalla BCE oppure modifiche dei requisiti di accesso al finanziamento stesso potrebbero incidere negativamente sull'operatività ordinaria del Gruppo. Al 30

2) *LCR (Liquidity Coverage Ratio) indice di copertura della liquidità di breve termine: misura il rapporto tra: (i) il valore dello stock di High Quality Liquid Asset (HQLA) e (ii) il totale dei deflussi di cassa netti calcolato secondo i parametri di scenario definiti dalla Normativa regolamentare.*

NSFR (Net stable funding ratio) indicatore di medio/lungo termine: esso stabilisce un ammontare minimo "accettabile" di provvista superiore all'anno in relazione alle necessità originate dalle caratteristiche di liquidità e di durata residua delle attività e delle esposizioni fuori bilancio.



giugno 2015 l'ammontare dei finanziamenti outstanding erogati dalla Banca Centrale Europea tramite le aste di Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO) sono pari a 5,478 miliardi di euro, di cui 4,5 miliardi in scadenza a settembre 2016 e 978 milioni in scadenza a settembre 2018. L'ammontare delle attività non vincolate disponibili al 30 giugno 2015, che potrebbe essere utilizzato per operazioni di rifinanziamento presso la BCE, è pari a 6.3 miliardi di euro.

Finanziamenti BCE		Settembre 2016 €(mln)	Settembre 2018 €(mln)
Targeted	Long Term Refinancing	4.500	978

L'Emittente è esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambi e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi. Di seguito viene riportata l'esposizione concernente i titoli di debito emessi dai Governi centrali, come riportata nelle tabelle di bilancio della parte E del Bilancio consolidato rispettivamente al 30 giugno 2015 (pag 176) e al 30 giugno 2014 (pag 169). In particolare, nell'ultimo esercizio, la percentuale di incidenza delle esposizioni in Titoli Governativi sull'ammontare complessivo delle attività finanziarie è pari al 30,3%, i Titoli Sovrani Italia rappresentano il 24,2% e i Titoli Sovrani Germania il 3,5%.

Tabella 8

Esposizione a titoli di debito di governi centrali/enti governativi

Portafogli/ qualità	Rating	Trading Book ¹		Banking Book ²		
		Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value
Italia	BBB	219.993	259.788	4.874.173	5.054.016	5.078.890
Germania	AAA	519.230	554.189	205.500	209.508	209.508
Spagna	BBB	-	-	368.275	362.859	362.859
Stati Uniti	AA+	894	874	53.624	53.660	53.660
Altri		137.660	144.718	28.674	18.924	32.703
Totale	al	877.777	959.569	5.530.246	5.698.967	5.737.620
	30/06/2015					

Portafogli/ qualità	Rating	Trading Book ¹		Banking Book ²		
		Valore nominale	Book value	Valore nominale	Book value	Fair value
Italia	BBB	411.528	463.949	5.122.799	5.379.149	5.412.293
Germania	AAA	509.240	516.897	5.500	5.882	5.882
Spagna	BBB	200.000	200.679	100.000	103.144	103.144
Stati Uniti	AA+	-	-	43.930	43.956	43.956
Altri		31.164	9.773	33.418	26.442	38.885



Totale	al					
30/06/2014		1.151.932	1.191.298	5.305.647	5.558.573	5.604.160

I rischi di mercato vengono misurati quotidianamente mediante due indicatori: le sensitivity (c.d. “greche”) a variazioni minime dei fattori di rischio (tassi di interesse, prezzi delle azioni, tassi di cambio, spread creditizi, inflazione, volatilità); il Value-at-Risk, che rappresenta la massima perdita potenziale calcolata sulla base delle volatilità attese e delle correlazioni tra i fattori di rischio (aggiornate quotidianamente), ipotizzando un periodo di smobilizzo di un giorno lavorativo ed un livello di probabilità del 99%. Tali indicatori sono oggetto di limiti operativi a livello complessivo, di macro aree e di singole unità di business, al fine di evitare l’assunzione di rischi eccessivi e di assicurare l’allineamento con il risk appetite della banca.

In aggiunta a tali metriche, vengono elaborati indicatori ad hoc per catturare rischi di coda non misurabili dal VaR unitamente a stress test sui principali fattori di rischio per cogliere gli impatti di forti movimenti nelle principali variabili di mercato (ad esempio indici azionari, tassi, cambi), calibrati sulla base delle più marcate oscillazioni storiche.

Il Value-at-Risk è passato da un massimo di circa 35 milioni (alla metà di ottobre) ad un minimo di 17 milioni (a fine maggio) per risalire a fine giugno a 31 milioni; la media dell’esercizio è stata di 23,1 milioni, in diminuzione rispetto alla media dell’esercizio precedente (28,6 milioni).

A riduzione del dato medio di VaR ha contribuito prevalentemente l’azionario (dato medio da 17 a 10,5 milioni) che ha beneficiato della dismissione degli asset in portafoglio già avviata nell’esercizio precedente. Stabile attorno ai 15 milioni il dato medio del tasso d’interesse grazie ad una dinamica positiva della volatilità degli spread governativi pur in presenza di dati puntuali occasionalmente elevati dovuti alla crisi greca. In controtendenza la componente tasso di cambio il cui dato medio passa da 2,5 a 4,2 milioni per l’elevata volatilità che ha caratterizzato i mercati valutari (crisi dell’Euro, andamento franco svizzero) unitamente all’incremento della posizione lunga sul dollaro assunta come macro copertura verso potenziali situazioni di crisi nella zona euro.

Relativamente alla sensitivity del margine di interesse il trading book (rappresentato esclusivamente dalla Capogruppo) mostra al 30 giugno 2015 un guadagno di 7,3 milioni a fronte di un rialzo di 100 bps dei tassi, che si riduce a circa 0,6 milioni nello scenario opposto.

B.13 Fatti recenti relativi all’emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità

Successivamente alla data del 30 giugno 2015, non si è verificato nessun fatto sostanzialmente rilevante per la valutazione della solvibilità di Mediobanca e del Gruppo ad essa facente capo.

Né Mediobanca, né qualsivoglia società del Gruppo hanno effettuato operazioni che abbiano sostanzialmente influenzato, o che ragionevolmente si preveda possano sostanzialmente influenzare, la capacità dell’Emittente di tener fede agli impegni assunti verso terzi.

B.14 Descrizione del Gruppo Mediobanca


Il Gruppo Mediobanca è attivo nel corporate ed investment banking (CIB) dove confluiscono le attività di wholesale banking e di leasing, nel principal investing (PI) che raggruppa gli investimenti di lungo periodo e nel retail e private banking (RPB) composto dalle attività di credito al consumo, di retail banking e di private banking. Mediobanca ha una capitalizzazione di mercato di circa € 8 mld.

Il Gruppo Mediobanca è iscritto all’Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d’Italia.

Il diagramma seguente illustra la struttura del Gruppo Mediobanca alla



data del presente documento



■ APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
 ■ NON APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
 ■ BANCA ESPERIA IN JOINT VENTURE CON MEDIOLANUM
 * COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE CONTROLLA INOLTRE S.M.E.F. SOC. MONÉGASQUE DES ETUDES FINANCIERES (99,96%) APPARTENENTE AL GRUPPO MEDIOBANCA.
 ** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA DEL 4 AGOSTO 2015 HA APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN MEDIOBANCA DELLA CONTROLLATA.

B.15 Principali Attività dell'Emittente

Oggetto della società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

B.16 Controllo dell'Emittente

Mediobanca è la società capogruppo del Gruppo Mediobanca. Nessun soggetto controlla Mediobanca ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF").

B.17 Rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il rating "BBB-/A-3" (ultima conferma 25 febbraio 2015) e FitchRatings ha assegnato a Mediobanca il rating BBB+/F2 (ultima conferma 16 aprile 2015) - si veda il sito www.mediobanca.it.

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook	Data dell'ultimo giudizio
S&P's	A-3	BBB-	Stabile	25 febbraio 2015
FitchRatings	F2	BBB+	Stabile	16 aprile 2015

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato rating, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.



Sezione C - Strumenti finanziari

- C.1 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere** Si riporta nel seguito una descrizione sintetica delle principali caratteristiche delle Obbligazioni strutturate con opzione *Call* Europea.
- I titoli [offerti] [e] [quotati] sono Obbligazioni *senior* strutturate, che [danno diritto al pagamento di [una] [più] cedola/e variabile/i eventuale/i (la/e “**Cedola/e Variabile/i Eventuale/i**”), il cui ammontare è determinato in base all’andamento del/i sottostante/i (il/i “**Sottostante/i**”) e/o dei Sottostanti compresi nel paniere di riferimento (il “**Paniere di Riferimento**” o il “**Paniere**”) secondo quanto indicato alla sezione C.9. L’importo della Cedola Variabile Eventuale sarà determinato moltiplicando l’apprezzamento puntuale del [Sottostante] [Paniere di Riferimento][per il fattore di partecipazione indicato di seguito]. [È inoltre previsto un margine (il “**Margine**”) da aggiungersi all’apprezzamento puntuale del/i [Sottostante/i] [del Paniere di Riferimento] [dopo che quest’ultimo sia stato moltiplicato per il fattore di partecipazione (il “**Fattore di Partecipazione**”)].
- [Danno diritto al pagamento di [una] [più] cedole fisse, calcolate applicando al valore nominale unitario delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato (la/e “**Cedola/e Fissa/e**”) [e][una o più] cedole variabili (la/e “**Cedola/e Variabile/i**”) legate all’andamento di un parametro di indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) [aumentato] [ridotto] di un margine (il “**Margine**”).
- Il Codice ISIN (International Security Identification Number) [o altri analoghi codici di identificazione] delle Obbligazioni è [•].
- C.2 Valuta di emissione degli strumenti finanziari** Le Obbligazioni sono emesse e denominate in [Euro] [nella valuta [•]](la “**Valuta di Denominazione**”).
- C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari** Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art 83-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e del provvedimento congiunto Consob e Banca d’Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni e l’esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 85-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
- Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.
- C.8 Diritti e vantaggi connessi agli Strumenti Finanziari; eventuali restrizioni e ranking** Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente:
- ◆ il diritto al rimborso a scadenza del 100%/[•] del valore nominale unitario (il “**Valore Nominale Unitario**”), al lordo di ogni tassa ed imposta, fatto salvo quanto indicato in merito all’utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cfr. Sez.D3 “*Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”*”);
 - ◆ il pagamento [delle Cedole Variabili Eventuali][delle Cedole Fisse]



Sezione C - Strumenti finanziari

[e] [delle Cedole Variabili].

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

Il pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso del capitale investito e il pagamento degli eventuali interessi delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente; vale a dire che il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Ne consegue che il credito dei portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti e non privilegiati dell'Emittente, fatto salvo quanto indicato in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

La Direttiva 2014/59/UE, come recepita con i D.Lgs 180 e 181 del 16 novembre 2015, individua gli strumenti che le Autorità nazionali possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue. Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

◆ CAPITALE PRIMARIO DI	(Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"
◆ CAPITALE	(Additional Tier I)	
◆ CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le obbligazioni)	
◆ DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2		



Sezione C - Strumenti finanziari

◆ RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE

◆ DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:

- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese
- di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca
- dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca³

C.9 Tasso di interesse, rendimento, entrata in godimento e scadenza, rappresentante degli obbligazionisti**Tasso di Interesse**

[Le Obbligazioni corrisponderanno [una] [più] Cedole Variabili Eventuali], che saranno pagate posticipatamente in corrispondenza della/e data/e di pagamento (la “Data/e di Pagamento Cedola Variabile Eventuale”) del [•].

[In relazione alla/e Cedola/e Variabile/i Eventuale, [è inoltre previsto che all’apprezzamento puntuale del/i [Sottostante/i] [Paniere di Riferimento] [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione], venga aggiunto il Margine] per [una] [più] Cedole Variabili Eventuali] [Le Obbligazioni corrisponderanno [una]/[•] Cedole Fisse], che saranno pagate posticipatamente in corrispondenza della/e Data/e di Pagamento [•.] [Il tasso di interesse fisso sarà uguale per tutti i periodi di interesse ed è pari a [•]] [assumerà valori differenti per i singoli periodi di interesse, come di seguito indicato [•]].

[Le Obbligazioni corrisponderanno [una Cedola Variabile] [[•] Cedole Variabili] calcolata/e sulla base dell’andamento del Parametro di Indicizzazione, [[aumentato][ridotto] di un Margine che [sarà costante per tutta la durata del Prestito][potrà varierà], secondo quanto di seguito indicato [•]]. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità [•] alle Date di Pagamento Interessi a tasso Variabile [•].

Fattore di Partecipazione

Il Fattore di Partecipazione, con riferimento al calcolo della Cedola Variabile Eventuale, sta ad indicare un fattore moltiplicatore applicato [al Sottostante][al Paniere di Riferimento] ed è pari [•].

Margine

Il Margine sta ad indicare un valore percentuale applicabile al Parametro di indicizzazione ed è pari a [•][alla/e Data/e di Pagamento Interessi Variabili [•]]

Parametro di Indicizzazione sta ad indicare il tasso d’interesse [di breve, medio o lungo termine] cui sono indicizzate le Cedole Variabili. Tale tasso è rappresentato da [BOT con scadenza [mensile][trimestrale] [semestrale][annuale]] [EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale,

³ Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.



Sezione C - Strumenti finanziari

trimestrale, semestrale oppure annuale] [USD LIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del USD LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale][GBP LIBOR su base 365 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi] [la media mensile del GBP LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale] [EONIA][RENDISTATO] [il tasso swap [a breve][medio][lungo] termine dei paesi delle Valute di Denominazione][tassi swap a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE][il tasso CMS (constant maturity swap, ossia un contratto swap che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine)] [il tasso BCE]. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date (le “Date di Rilevazione”) di seguito indicate e secondo le seguenti modalità [•].

[Sottostante

[Il/i **Sottostante/i** di riferimento è/sono:

[Indici relativi ad azioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d’America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE, (i “Indici Azionari”)]

[Exchange-Traded fund (“ETF”) su Indici Azionari]

[Titoli di debito quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d’America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE, (i “Titoli Obbligazionari”)]

[Indici relativi ad obbligazioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d’America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE, (gli “Indici Obbligazionari”)]

[Merci o contratti derivati su merci, per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate (le “Merci”)]

[Indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci, a condizione che tali indici siano noti e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione (gli “Indici di Merci”)]

[OICR aperti armonizzati e distribuibili in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e comunque parti di OICR il cui NAV sia oggetto di pubblica diffusione in Italia (collettivamente i “Fondi di Investimento”)]

[Tassi che misurino l’andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l’andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE (collettivamente i “Tassi Inflazione”)]

[Tassi di interesse a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi d’interesse a breve o medio-lungo termine negli Stati OCSE (collettivamente i “Tassi d’Interesse”)]

[Tassi di cambio fra l’Euro e la valuta di uno Stato OCSE ovvero fra



Sezione C - Strumenti finanziari

valute di Stati OCSE, sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili (collettivamente i “Tassi di cambio”).]

Data di Emissione e Data di Godimento

La data di emissione (la “Data di Emissione”) è [•]. La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la “Data di Godimento”) è [•].

Scadenza del Prestito

La data di scadenza delle Obbligazioni (la “Data di Scadenza”) è [•].

Tasso di rendimento

Il tasso di rendimento delle Obbligazioni, alla Data di Emissione, ipotizzando di mantenere il titolo fino alla Data di Scadenza, sarà calcolato considerando la/e [Cedola/e Fissa/e] [la/e Cedola/e a Tasso Variabile] [la/e Cedola/e Variabile/i Eventuale/i.]

[Si sottolinea che, poiché le Cedole Variabili Eventuali sono variabili in dipendenza dell’andamento del Valore di Riferimento del Sottostante, non sarà possibile predeterminare il tasso di rendimento delle Obbligazioni.]

[Ipotizzando che le Obbligazioni vengano acquistate al Prezzo di Emissione, che siano detenute fino alla Data di Scadenza ed in assenza di eventi di credito dell’Emittente, è previsto un rendimento minimo garantito delle Obbligazioni pari a [•]] calcolato considerando le [[•] Cedole Fisse] [e] [che la Cedola Variabile Eventuale sia sempre pari al Margine (ossia [•]%)]

Dove:

“Valore di Riferimento” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il Valore di Riferimento Iniziale o il Valore di Riferimento Finale.

“Valore di Riferimento Iniziale” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il valore del sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Iniziale quale pubblicato dalla fonte informativa [•] ovvero, ove non sia disponibile la fonte informativa, come determinato secondo le modalità di seguito indicate [•].

“Valore di Riferimento Finale” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il valore del sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Finale quale pubblicato dalla fonte Informativa indicata ovvero, ove non sia disponibile la fonte Informativa, come determinato secondo le modalità di seguito indicate [•].]

Rappresentante degli Obbligazionisti

Ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

C.10 Componente derivativa

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un’opzione *Call* Europea [sul Sottostante] [sul Paniere di Riferimento] che consente all’investitore di partecipare all’apprezzamento puntuale [del Sottostante] [del Paniere di Riferimento], senza incorrere in perdite in conto capitale in caso di andamento sfavorevole [del Sottostante][del Paniere di Riferimento].



Sezione C - Strumenti finanziari

- Tale opzione call è implicitamente acquistata dall'investitore attraverso la sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni.
- C.11 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione**
- [[L'Emittente][il responsabile del collocamento (il “Responsabile del Collocamento”)]][•] [si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente la facoltà di richiedere a Borsa Italiana S.p.A.][ha richiesto] l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni segmento [DomestiMOT][EuroMOT]/[•].]
- [Borsa Italiana, con provvedimento n. [•] del [•], ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul mercato Telematico delle Obbligazioni segmento [DomesticMOT][EuroMOT] [•].][L'Emittente si impegna a sostenere la liquidità dei titoli. A tal fine l'Emittente potrebbe stipulare con [il Responsabile del Collocamento][il/i Collocatore/i] [con soggetti terzi], accordi per il sostegno della liquidità dei titoli secondo i quali, dalla Data di Emissione e per tutta la durata del singolo Prestito Obbligazionario o per un periodo di tempo limitato, la controparte si impegna a far sì che sussistano le condizioni per cui le Obbligazioni vengano considerate strumenti liquidi, per il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei sottoscrittori coerentemente con quanto previsto dall'art. 21 del TUF.]
- [La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002772 del 15 gennaio 2016.]
- [L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati e non, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.]
- [L'Emittente][il Responsabile del Collocamento] [•] si è impegnato a richiedere entro [•] [successivi alla chiusura del periodo di offerta (il “Periodo di Offerta”)], l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione [•] gestito da [•].][L'Emittente][il Responsabile del Collocamento]/[•] agirà in qualità di *market maker* /[•].]

Sezione D - Rischi

D.2 Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca

I. Rischi riferibili all'Emittente e al Gruppo Mediobanca

1) Rischio di mercato

I profitti e le attività dell'Emittente sono stati condizionati in passato, e potrebbero esserlo in futuro, da diversi fattori a carattere globale fra cui: condizioni politiche, economiche e di mercato, disponibilità e costo del capitale, livello e volatilità del prezzo dei titoli azionari ed obbligazionari, del prezzo delle materie prime e dei tassi di interesse, valore delle valute e di altri indici di mercato, innovazioni e avvenimenti nel campo della tecnologia, disponibilità e costo del credito, inflazione; percezione e grado di fiducia degli investitori nei confronti dei mercati finanziari.



Sezione D - Rischi

I risultati dell'Emittente sono influenzati anche dalla situazione economica e finanziaria e sono altresì, soggetti a fluttuazioni dovute a fattori di varia natura che l'Emittente non può controllare né prevedere. Tra questi si evidenziano l'estrema volatilità che i mercati dei capitali e del credito stanno subendo di recente, sia in Italia sia all'estero, nonché le forti variazioni nell'andamento di prodotti azionari e obbligazionari e la scarsa liquidità dei mercati domestici ed internazionali.

2) Rischio connesso alle esposizioni sovrane

Un ulteriore rischio di mercato si sostanzia nella diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni che potrebbero comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. L'Emittente è quindi esposto, fisiologicamente, a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambi e di valute, nei prezzi dei mercati azionari e delle materie prime e degli *spread* di credito, e/o altri rischi. Al 30 giugno 2015 la percentuale di incidenza delle esposizioni in Titoli Governativi sull'ammontare complessivo delle attività finanziarie è pari al 30,3%, i Titoli Sovrani Italia rappresentano il 24,2% e i Titoli Sovrani Germania il 3,5%.

3) Rischio di concorrenzialità del mercato

L'Emittente affronta un'intensa concorrenza, soprattutto sul mercato italiano, di altre aziende che operano nel settore dei servizi finanziari, settore fortemente competitivo sul mercato interno, dove si concentra maggiormente l'attività dell'Emittente. L'Emittente è, anche, in concorrenza con banche commerciali, banche di investimento e altre aziende, sia italiane sia estere, che operano in Italia e tale circostanza potrebbe influire sulla sua competitività.

Nel Prospetto di Base non sono contenute dichiarazioni formulate dall'Emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale..

4) Rischio di liquidità dell'Emittente

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a fronteggiare i propri impegni di pagamento, certi o prevedibili, quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare i propri attivi se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale (*market liquidity risk*).

Il Gruppo è in grado di far fronte alle uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito ma, in generale, un'eventuale evoluzione negativa del contesto economico generale, della situazione di mercato e/o del merito creditizio dell'Emittente potrebbe avere riflessi negativi sul profilo di liquidità.

Con riferimento agli specifici indicatori di liquidità si rappresenta che al 30 giugno 2015 il "rapporto tra i crediti verso la clientela e la somma della raccolta diretta e dei titoli in circolazione" (*Loan to deposit ratio*) è pari al 100%. Dal 30 giugno 2014 è attiva inoltre la nuova segnalazione di



Sezione D - Rischi

vigilanza relativa all'indice di copertura della liquidità di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio - LCR*) e all'indicatore di medio/lungo termine (*Stable Funding - SF*) senza rilevare particolari criticità; al 30 giugno 2015 entrambi gli indicatori regolamentari previsti da Basilea 3 risultano superiori al limite previsto (LCR e NSFR >100%).

5) Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti o di ulteriori controparti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. .

6) Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.

L'Emittente è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e di rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Il Gruppo ha posto in essere una serie di comportamenti volti a mitigare questi rischi, in particolare nell'ambito della formalizzazione dei processi aziendali sono stati individuati le fonti di rischio di maggior rilevanza e i relativi presidi di controllo, si è attivata una procedura di "disaster recovery", viene costantemente monitorato l'accesso ai sistemi informatici ed infine sono stati stipulati contratti assicurativi a tutela dei dipendenti, degli assets di maggior valore e a copertura della gestione del contante..

7) Procedimenti giudiziari e arbitrati in corso

Alla data del presente documento Mediobanca e le sue controllate consolidate non sono, o non sono state implicate, in procedimenti intentati da autorità pubbliche, controversie legali, arbitrati o procedure amministrative aventi ad oggetto richieste di risarcimento o esborsi di denaro che potrebbero determinare, o abbiano determinato nel recente passato, conseguenze di rilievo sulla posizione finanziaria o sulla redditività del Gruppo né vi sono, per quanto a conoscenza di Mediobanca controversie, arbitrati o procedure amministrative imminenti o preannunciate.

Il fondo rischi ed oneri fronteggia adeguatamente gli eventuali oneri connessi a tutte le cause promosse a carico di Mediobanca e alle società del Gruppo.



Sezione D - Rischi

II. Rischi relativi al settore in cui l'Emittente e il Gruppo Mediobanca operano

1) Rischi sistemici connessi con la crisi economico/finanziaria e alle incertezze del contesto macroeconomico

Si precisa che la capacità reddituale e la stabilità del sistema finanziario in cui l'Emittente opera possono essere influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita delle economie del/i Paese/i in cui l'Emittente opera, inclusa la sua/loro affidabilità creditizia, nonché dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'Area Euro nel suo complesso.

Anche l'andamento dell'Emittente è pertanto influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera.

Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

Il perdurare di condizioni economiche avverse, o una ripresa più lenta in Italia o nei Paesi in cui l'Emittente principalmente opera, comparata ad altri Paesi dell'Area Euro, potrebbero avere un impatto negativo sull'attività, sui risultati operativi o sulle condizioni finanziarie di Mediobanca.

2) Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

L'Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale ed in particolare alla vigilanza da parte della Banca d'Italia e della Consob. In particolare, l'Emittente e le società bancarie del Gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria e dalla legge italiana.

Il 1 gennaio 2014 è divenuta applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella direttiva CRD IV e nel regolamento CRR che traspongono nell'Unione Europea il complesso di riforme inerenti, tra l'altro, i requisiti regolamentari di capitale e di liquidità approvati dal Comitato di Basilea nel corso degli anni 2010/2013 (Basilea III). Inoltre, gli accordi di Basilea III prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva finanziaria (Leverage Ratio) calcolato come rapporto fra il capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni complessive dell'ente creditizio, secondo quanto previsto dall'art. 429 del Reg. 575/2013. Tale indicatore è oggetto di segnalazione da parte delle banche a partire dal 2015 tuttavia alla data attuale non è stata definita la soglia minima e la data di decorrenza dell'indice in questione. I valori del Leverage Ratio del Gruppo Mediobanca al 30 giugno 2015, a regime (col CET1 fully phased) e transitorio sono pari rispettivamente a 12% e 10,9%.



Sezione D - Rischi

Tra le novità regolamentari si segnala inoltre la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD) recepita in Italia attraverso i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale e entrati in vigore alla medesima data, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in". Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. In particolare si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. "bail-out") a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. "bail-in").

Inoltre, si segnala che con le Direttive 2014/49/UE (relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) del 16 aprile 2014, la già citata BRRD (Direttiva 2014/59/UE) e con l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), grava sugli enti creditizi l'obbligo di costituire specifici fondi a tutela dei depositi e di contribuzione al Fondo di risoluzione Bancaria.

Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

D.3 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

1) Rischio di credito per il sottoscrittore

Il Rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate. Il sottoscrittore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

2) Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

3) Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

La Direttiva 2014/59/UE, come recepita in Italia dai D. Lgs 180 e 181 del 16 novembre 2015, istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e individua i poteri e gli strumenti che le Autorità



Sezione D - Rischi

nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il cd. "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avrebbero il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la loro scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi diventano pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) *innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:*
 - ◆ *degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);*
 - ◆ *degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);*
 - ◆ *degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;*
 - ◆ *dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;*
 - ◆ *delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)*

- 2) *una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:*
 - ◆ *degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);*
 - ◆ *degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;*
 - ◆ *dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;*
 - ◆ *delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).*

4) **Rischio di mercato**

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni.



Sezione D - Rischi

5) Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la loro durata. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un ammontare inferiore al prezzo di sottoscrizione e/o emissione ed al valore nominale delle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui la variazione dei tassi di interesse di mercato, la liquidità del secondario, la variazione del merito di credito dell'Emittente, la volatilità del Sottostante, costi e/o commissioni inclusi nel prezzo di emissione.

6) [Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.]

7) [Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

In relazione alle singole offerte, sono previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione pari a [●]. L'ammontare di tali costi/commissioni incide - riducendolo - sul rendimento delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.]

8) [Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte di un predefinito costo di negoziazione.]

9) Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto che potrebbe divergere dal prezzo di emissione.

10) Rischio connesso alla natura strutturata dei titoli

Le Obbligazioni sono strumenti caratterizzati da un'intrinseca complessità, che rende difficile la loro valutazione sia al momento dell'acquisto sia successivamente. Le Obbligazioni sono obbligazioni



Sezione D - Rischi

strutturate che presentano cioè anche una componente derivativa rappresentata da opzioni.

11) Rischio di tasso e di indicizzazione

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato in quanto le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e sui rendimenti delle Obbligazioni nel caso di vendita prima della scadenza delle obbligazioni.

Il rendimento delle Obbligazioni è correlato, in parte, all'andamento del Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad una eventuale ad una riduzione del valore del Parametro di Indicizzazione (anche con valori negativi). In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'Obbligazione stessa, che potrebbe ridursi fino ad un valore pari a zero. Gli interessi non assumeranno mai un valore negativo.

12) [Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% relativo alle Cedole Variabili

La formula per il calcolo della/e Cedola/e Variabile/i delle Obbligazioni prevede che l'investitore nelle Obbligazioni partecipi all'apprezzamento puntuale [del/i Sottostante/i] [dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento] in ragione di un fattore moltiplicativo. Tale fattore potrà essere sia pari che inferiore ovvero superiore ad 1 (ovvero, in percentuale al 100%). Le Condizioni Definitive specificano un Fattore di Partecipazione inferiore ad 1 (ovvero in percentuale inferiore al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo, la relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolata sulla base solo di una parte dell'apprezzamento puntuale [del/i Sottostante/i][dei Sottostanti compresi nel Paniere]. Di conseguenza l'investitore non potrà beneficiare per intero dell'eventuale apprezzamento [del/i Sottostante/i] [dei Sottostanti compresi nel Paniere], e tale differenza sarà tanto maggiore quanto minore (rispetto ad 1 ovvero, in percentuale, al 100%) sarà il Fattore di Partecipazione.]

13) Rischio di liquidità

Sebbene l'Emittente abbia richiesto ed ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. un giudizio di ammissibilità alla quotazione delle Obbligazioni emesse a valere sul Prospetto di Base, non vi è alcuna garanzia che la successiva domanda di ammissione a quotazione del singolo Prestito Obbligazionario sia accolta e quindi che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione. L'eventuale ammissione a quotazione non costituisce una garanzia del fatto che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario ovvero che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido.

14) Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni emesse ai sensi del Programma possono essere denominate in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate, inclusi i relativi flussi cedolari, nella stessa valuta. Qualora



Sezione D - Rischi

Le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di mercato.

15) Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating dell'emittente ovvero delle Obbligazioni

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei ratings attribuiti all'Emittente o alle Obbligazioni potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni.

16) Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso o delle Obbligazioni.

17) Rischio connesso all'eventuale assenza di rating delle Obbligazioni

La mancata assegnazione di un rating agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di rating delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.

18) [Rischio di assenza di rendimenti

Data la struttura delle Obbligazioni, il rendimento a scadenza delle stesse potrebbe essere pari a zero. Ciò significa che, ferma l'integrale restituzione del capitale nominale a scadenza investito nell'acquisto delle Obbligazioni, gli investitori potrebbero vedere totalmente disattese le proprie prospettive di investimento.]

19) Rischio relativo a fattori che incidono sulla variazione del Sottostante

Le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma presentano un rischio relativo alla variazione negativa [del Sottostante][dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento].

20) [Rischio connesso alle particolari modalità di determinazione delle Cedole Variabili Eventuali

Poiché le Cedole Variabili Eventuali delle Obbligazioni dipendono dal valore puntuale assunto [dal/i Sottostante/i] [dai Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento] alle Date di Rilevazione, andamenti anche significativamente positivi [del Sottostante] [dei Sottostanti compresi nel Paniere] durante la vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente irrilevanti laddove si verificano, in prossimità ed alle Date di Rilevazione, significative riduzioni dei Valori del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento; in tali circostanze



Sezione D - Rischi

l'importo della Cedola Variabile Eventuale, ove non siano previste delle cedole fisse, potrebbe anche essere pari a zero.]

21) Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Rilevazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui le Date di Rilevazione [del singolo Sottostante] [dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento], coincidano con le date di pagamento dei dividendi relativi uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore delle Obbligazioni potrebbe risultare negativamente influenzato.

22) Rischio di correlazione

Vi è un rischio c.d. di "correlazione" connesso all'acquisto delle Obbligazioni. Infatti, il rendimento a scadenza dipende dal realizzarsi della condizione che dà di volta in volta diritto alla corresponsione della o delle Cedole Variabili Eventuali. All'aumentare del grado di correlazione tra i Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento (quanto più, cioè, il valore degli stessi tende a muoversi nella stessa direzione), a fronte di rendimenti potenzialmente più elevati, vi è il rischio che un andamento negativo del mercato di riferimento coinvolga tutti i Sottostanti del Paniere di Riferimento, e non possa essere controbilanciato dall'andamento positivo dei Sottostanti non correlati, generando così rendimenti penalizzanti per l'investitore.

23) Rischio derivante dall'impatto della variazione dei prezzi delle commodity sugli indici

Il prezzo delle commodity è influenzato da una varietà di fattori, incluso il tempo, programmi e procedure governative, politiche nazionali ed internazionali, eventi militari, terroristici ed economici, cambiamenti nei tassi di interesse e di scambio e operazioni di scambio su commodity e relativi contratti. Tali fattori possono influenzare in diverso modo il valore di un'Obbligazione legata all'andamento di indici di commodity.

24) Rischio relativo al sottostante riferito a contratti futures

Il rendimento delle obbligazioni che abbiano quali Parametri di Indicizzazione sottostanti contratti a termine (future) su commodity e indici di commodity, potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle commodity sottostanti e, quindi, potrebbe consentire di sfruttare solo marginalmente il rialzo/ribasso dei prezzi, ciò in quanto l'utilizzo di tali Parametri di Indicizzazione prevede normalmente meccanismi di rolling per cui i contratti che scadono anteriormente alla data di pagamento delle cedole vengono sostituiti con altri contratti aventi scadenza successiva.

25) Rischio di margine (Margine) negativo per le Cedole a Tasso Variabile

Le Obbligazioni prevedono che il Parametro di Indicizzazione per il calcolo degli interessi a tasso variabile venga diminuito di un certo margine (Margine). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto



Sezione D - Rischi

a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun margine negativo.

26) [Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle Cedole a Tasso Variabile

Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del Parametro di Indicizzazione, tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del titolo.]

27) Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole a Tasso Variabile

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il parametro di indicizzazione secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.

28) Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole Variabili Eventuali

In caso di un evento di turbativa e/o di eventi straordinari del valore [del Sottostante][dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento] ad una data di rilevazione ai fini del calcolo della Cedola Variabile Eventuale, l'Agente di calcolo potrà apportare le rettifiche secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive. Questo potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.

29) Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

30) Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica delle Obbligazioni.

31) Rischio di revoca o ritiro dell'Offerta

Al ricorrere di circostanze straordinarie, eventi negativi o accadimenti di rilievo l'Emittente potrebbe revocare l'offerta, se ancora non iniziata, ovvero ritirarla in tutto o in parte. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.



Sezione D - Rischi

32) [Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di Responsabile del Collocamento/market maker/ specialist o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni]

L'Emittente opera quale [Responsabile del Collocamento/ market maker/ specialist o ruolo similare] rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e [Responsabile del Collocamento/market maker/ specialist o ruolo similare] potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Il/i soggetto/i incaricati del collocamento [e/o][il Responsabile del Collocamento] potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, in quanto, a fronte dell'attività di collocamento [e/o] [di coordinamento del consorzio di collocamento], viene percepita una commissione di collocamento [e/o] [di strutturazione][e/o][di direzione e coordinamento] [e/o][connessa alla prestazione, rispetto al collocamento, della garanzia di accollo o rilievo [parziale] delle Obbligazioni [o di buon esito [parziale]], della Singola Offerta].]

33) Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento..

34) Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

35) Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta

Con riferimento all' offerta, sono previste eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni; ovvero le Obbligazioni possono essere sottoscritte (i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate Filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire all' offerta ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.

36) Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione



Sezione D - Rischi

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del Prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.

37)

Sezione E - Offerta

E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	Il ricavato netto dell'emissione sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca
E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell' offerta	<p>L'ammontare nominale massimo (l'”Ammontare Nominale Massimo”) del Prestito oggetto d'offerta è pari a [•] e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione è pari a [•].</p> <p>Il soggetto che agirà in qualità di Responsabile del Collocamento è [•] e il/i soggetto/i incaricato/i del collocamento (il/i ”Collocatore/i”) è/sono [•]. [Le condizioni, termini e modalità di collocamento sono [•]].</p> <p>Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i Collocatore/i [[<i>esclusivamente</i>] presso le proprie sedi e dipendenze a decorrere dal [•](incluso) al [•](incluso)] [e] [fuori sede dal [•](incluso) al [•](incluso) tramite promotori finanziari] [e] [dal [•] al [•] mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza [•]].</p> <p>L'Emittente [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] potrà/anno [procedere alla proroga][, al ricorrere di un ragionevole motivo,] [procedere alla chiusura anticipata] del Periodo di Offerta [stabilendo ulteriori date di regolamento] dandone comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [•] [e] [del Responsabile del Collocamento [•]] [e][del/i Collocatore/i [•]] e, contestualmente, trasmesso alla Consob.</p> <p>[Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso il/i Collocatore/i. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.]</p> <p>Le domande di adesione alla Singola Offerta raccolte fuori sede ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il “Testo Unico”) dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata nelle mani del promotore finanziario a ciò delegato ex art. 31 del medesimo Testo Unico.</p> <p>Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi</p>



da parte dell'investitore.

[Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate dai clienti del Collocatore a distanza mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una password individuale, a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti del sito internet del Collocatore a distanza, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.]

[Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate dai clienti del Collocatore a distanza per via telefonica, potranno aderire alla Singola Offerta mediante una telefonata registrata effettuata dal cliente, che verrà identificato inserendo i propri codici personali da un risponditore automatico. In seguito la telefonata verrà presa in carico da un operatore, e in questa sede il richiedente dichiarerà di aver preso visione della documentazione relativa all'offerta e dei rischi connessi, e potrà fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. L'operatore riepilogherà poi tali dati al cliente, che sarà tenuto a confermare la loro correttezza e a fornire la propria password individuale. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.]

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore.

[L'offerta delle Obbligazioni è soggetta alle seguenti limitazioni e/o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni:

- ◆ il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco"; e/o
- ◆ l' emissione è riservata alla sola nuova clientela; e/o
- ◆ l'emissione è riservata alle Filiali [•]; e/o
- ◆ il sottoscrittore dovrà procedere all' apertura di un conto corrente e/o di custodia titoli presso [•]; e/o
- ◆ l'emissione è riservata a soggetti che siano residenti in [•].]

[L'offerta delle Obbligazioni non è soggetta o subordinata ad alcuna condizione o limitazione.]

E.4	Interessi significativi per l'emissione o l'offerta compresi interessi confliggenti	[Non prevista] [L'Emittente opera quale [Responsabile del Collocamento] [market maker][specialist] [Collocatore][ruoli simili] rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e [Responsabile del Collocamento][market maker] [specialist,][Collocatore] [•]potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore	[Non prevista][Il prezzo di emissione (il "Prezzo di Emissione") include commissioni [e costi] complessivamente [fino ad un massimo di] [pari a] [•]% del Valore Nominale Unitario ovvero ad Euro [•] per ogni [•] Euro di



**dall'emittente
e o dall'
offerente**

Valore Nominale Unitario, così ripartite:

[Commissioni di Collocamento pari a [●]% del Valore Nominale Unitario].
[Le Commissioni di Collocamento potrebbero variare in dipendenza dell'Ammontare Nominale Complessivo effettivamente collocato e/o dalla variazione delle condizioni di mercato [da un minimo pari al [●]] sino ad un massimo del [●].]

[Commissioni [di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] pari a [●]% del Valore Nominale Unitario]. [Le Commissioni di [Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] potrebbero variare in dipendenza dell'Ammontare Nominale Complessivo effettivamente collocato e/o dalla variazione delle condizioni di mercato [da un minimo pari al [●]] sino ad un massimo del [●].]

[Il valore definitivo [delle Commissioni di Collocamento] [e] [delle Commissioni di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento] (che in ogni caso non potranno essere superiori al massimo previsto, pari a [●] complessivo, [e non potranno essere inferiori ad un minimo pari a [●] complessivo)] saranno resi noti tramite avviso entro 5 Giorni Lavorativi dalla chiusura del Periodo di Offerta tramite pubblicazione sul sito web dell'Emittente (www.mediobanca.it), [del Responsabile del Collocamento [●] [e] [del Collocatore [●]]];

[Il Prezzo di Emissione non include [Commissioni di Collocamento][di Strutturazione] [di Direzione e Coordinamento].]

[Sono a carico dell'investitore [indicare la tipologia delle commissioni, spese, o imposte]], che attengono alla relazione cliente/intermediario, in aggiunta al Prezzo di Emissione, pari a [●]% del valore nominale ovvero ad euro [●] per ogni [●] euro di Valore Nominale Unitario.]

[Sono previste, in aggiunta al Prezzo di Emissione, ommissioni [e costi] complessivamente [fino ad un massimo di] [pari a] [●]% del Valore Nominale Unitario ovvero ad Euro [●] per ogni [●] Euro di Valore Nominale Unitario/[●]]

[Non sono previste previsti commissioni, spese o imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.]

[Inoltre, sono previste [commissioni]/[spese], che attengono alla relazione cliente/intermediario, connesse [alla tenuta] [e/o] [all'apertura] di [un conto corrente] [e/o] di un deposito titoli [e/o] [al versamento in un deposito infruttifero.]]



Sezione 5 - Documento di Registrazione

Il documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”) di Mediobanca (l’ “Emittente” o “Mediobanca”) relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2015, così come di volta in volta supplementato, deve intendersi incorporato al prospetto di base (il “Prospetto di Base”) mediante riferimento, ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2003/71/CE.

Il Documento di Registrazione e i relativi eventuali supplementi sono stati redatti ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche nonché dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 80611/15 del 16 ottobre 2015.



Sezione 6 - Nota Informativa

1. Persone responsabili

1.1 Responsabili

Si veda la sezione “Persone Responsabili” in apertura del presente prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”).

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Si veda la sezione “Persone Responsabili” in apertura del presente Prospetto di Base.



MEDIOBANCA

2. Fattori di Rischio

Le Obbligazioni emesse ai sensi del Programma oggetto del presente Prospetto di Base presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

Si invitano pertanto gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle Obbligazioni che potranno essere emesse ed offerte ai sensi del Programma oggetto del presente Prospetto di Base.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento. Si invitano quindi gli investitori a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati ad investire nelle Obbligazioni solo qualora abbiano compreso la loro natura ed il grado di rischio sotteso.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli ed ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

2.1 Avvertenze generali

Le Obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori.

I potenziali investitori devono valutare attentamente l'investimento nelle Obbligazioni alla luce della propria situazione personale e finanziaria. In particolare, ciascun potenziale investitore dovrebbe:

- 1) avere la conoscenza ed esperienza necessaria a compiere un'accurata valutazione delle Obbligazioni, delle implicazioni e dei rischi dell'investimento nelle stesse e delle informazioni contenute o incluse tramite riferimento nel Prospetto di Base, nonché in qualsiasi eventuale Supplemento o nelle Condizioni Definitive;
- 2) avere disponibilità e competenza per utilizzare strumenti analitici idonei a valutare, nell'ambito della propria situazione finanziaria, l'investimento nelle Obbligazioni e l'impatto di tale investimento sul proprio patrimonio;
- 3) avere sufficienti risorse finanziarie e liquidità per sostenere tutti i rischi dell'investimento nelle Obbligazioni, inclusi i casi in cui la valuta in cui sono effettuati i pagamenti relativi al capitale



MEDIOBANCA

ed agli interessi (anche impliciti) sia diversa dalla valuta nella quale sono principalmente denominate le attività finanziarie dell'investitore;

- 4) comprendere e conoscere perfettamente le disposizioni contenute nel Prospetto di Base, come di volta in volta integrato nell'ambito delle relative Condizioni Definitive
- 5) essere in grado di valutare (individualmente o con l'assistenza di un consulente finanziario) i possibili scenari economici, le prevedibili evoluzioni dei tassi di interesse ed altri fattori che possano influire sul proprio investimento e sulla propria capacità di sopportare i relativi rischi.

Qualora l'eventuale complessità delle Obbligazioni renda difficoltoso l'apprezzamento della natura e della rischiosità delle medesime, sarà cura dell'intermediario collocatore, in base alle informazioni fornite dall'investitore stesso, segnalare l'eventuale non adeguatezza o non appropriatezza dell'investimento.

In relazione alle Obbligazioni, la specifica struttura finanziaria indicata nelle Condizioni Definite potrebbe prevedere o meno un rendimento minimo garantito. In assenza di un rendimento minimo garantito, il rendimento delle Obbligazioni potrebbe essere pari a zero in dipendenza dell'andamento del sottostante.

Per una descrizione più analitica delle caratteristiche delle Obbligazioni e dei rendimenti si rimanda al successivo Capitolo 4 "Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere".

2.2 Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni emesse

2.2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Il rischio di credito per il sottoscrittore è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione.

2.2.2 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazioni a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri



MEDIOBANCA

strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

2.2.3 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;



MEDIOBANCA

- ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*)

Nell'ambito delle "restanti passività", il "*bail-in*" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo successivo par. 4.5).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

2.2.4 Rischio di mercato

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, *rating* dell'Emittente) la maggior parte dei quali al di fuori del controllo diretto dell'Emittente. Si segnala peraltro che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo di tali Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo.

2.2.5 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi fattori tra cui:

- ◆ variazioni dei tassi di interesse di mercato ("Rischio di mercato");
- ◆ caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- ◆ la presenza di costi/commissioni ("Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione", "Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione" e "Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario");



MEDIOBANCA

- ◆ variazioni del merito creditizio dell'Emittente (“Rischio connesso all’eventuale modifica in senso negativo del *rating* dell’Emittente ovvero alle Obbligazioni” e “Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente ovvero delle Obbligazioni”).

Tali fattori potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale o del prezzo di acquisto delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l’investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso alla data di scadenza che rimane almeno pari al 100% del valore nominale unitario.

2.2.6 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni.

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato.

2.2.7 Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione

In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione il cui ammontare sarà indicato nelle Condizioni Definitive. L’ammontare di tali costi/commissioni incide - riducendolo - sul rendimento delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo di emissione.

Al riguardo si precisa che il rendimento effettivo annuo netto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, viene determinato sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione e pertanto tiene conto della presenza di eventuali costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione.

2.2.8 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell’applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all’Emittente, l’ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive.

2.2.9 Rischio connesso all’acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare, anche in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto che potrebbe divergere dal prezzo di emissione.

2.2.10 Rischio connesso alla natura strutturata dei titoli

Le Obbligazioni sono strumenti caratterizzati da un’intrinseca complessità, che rende difficile la loro valutazione sia al momento dell’acquisto sia successivamente. Le Obbligazioni sono obbligazioni c.d. strutturate, che presentano cioè anche una componente derivativa rappresentata da opzioni.

2.2.11 Rischio di tasso e di indicizzazione

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell’andamento dei tassi di mercato. In particolare, poiché le Obbligazioni sono costituite,



MEDIOBANCA

oltre che da una componente derivativa, anche da una componente obbligazionaria pura, l'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio che, in caso di costanza di valore della componente derivativa, variazioni in aumento nel livello dei tassi di interesse riducano il valore della componente obbligazionaria pura, riducendo conseguentemente il valore delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato (al netto del rateo interessi maturato qualora nelle Condizioni Definitive fosse prevista una cedola fissa) potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Il rendimento delle Obbligazioni è correlato, in parte, all'andamento del parametro di indicizzazione. In particolare, ad una diminuzione del parametro di indicizzazione (anche con valori negativi) corrisponderà una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale dell'Obbligazione stessa, che potrebbe ridursi fino ad un valore pari a zero.

2.2.12 Rischio correlato alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% relativo alle cedole variabili

La formula per il calcolo della/e cedola/e variabile/i delle Obbligazioni prevede che l'investitore nelle Obbligazioni partecipi all'apprezzamento puntuale del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento in ragione di un fattore moltiplicativo) specificato nelle relative Condizioni Definitive. Tale fattore potrà essere sia pari che inferiore, ovvero superiore ad 1 (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove si applichi un fattore di partecipazione inferiore in percentuale al 100%, ai sensi della formula di calcolo, la relativa cedola variabile eventuale sarà calcolata sulla base solo di una parte dell'apprezzamento puntuale del sottostante e/o dei sottostanti nel paniere di riferimento. Di conseguenza l'investitore non potrà beneficiare per intero dell'eventuale apprezzamento del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento, e tale differenza sarà tanto maggiore quanto minore (rispetto al 100%) sarà il fattore di partecipazione.

2.2.13 Rischio di liquidità

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei prestiti obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002772 del 15 gennaio 2016.

Ove sia prevista nelle relative Condizioni Definitive la richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta e quindi che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione. L'eventuale ammissione a quotazione non costituisce una garanzia del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

Nel rispetto delle regole dell'eventuale mercato di quotazione l'Emittente si impegna ad individuare, in caso di ammissione alla quotazione del prestito, un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker* o *specialist* o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni. Le modalità dell'impegno di tale soggetto saranno specificate per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive, nel rispetto delle regole del mercato di quotazione.



MEDIOBANCA

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente si impegna a sostenere la liquidità dei titoli. A tal fine, l'Emittente potrebbe stipulare con il responsabile del collocamento o taluno dei collocatori ovvero soggetti terzi, accordi secondo i quali, dalla data di emissione e per tutta la durata del singolo prestito obbligazionario, la controparte si impegni a far sì che sussistano le condizioni per cui le Obbligazioni vengano considerate strumenti liquidi, coerentemente con quanto previsto dall'art. 21 del TUF.

In particolare per ciascun prestito, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive l'Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi per conto dell'Emittente, si impegnano a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato

L'Emittente potrebbe inoltre decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore anche attraverso accordi di riacquisto stipulati con soggetti terzi che operino quali market maker o in ruoli simili; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrebbe anche in futuro decidere di riacquistare le Obbligazioni mediante una offerta pubblica di acquisto; le condizioni dell'offerta saranno eventualmente contenute in un apposito documento di offerta pubblicato dall'Emittente.

2.2.14 Rischio di cambio connesso alla valuta di denominazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni che potranno essere emesse ai sensi del Programma potranno essere denominate in Euro ovvero in un'altra valuta (in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro) e rimborsate nella stessa valuta; si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro anche i flussi cedolari saranno effettuati in tale valuta estera. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la cd. Valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare o che le autorità competenti impongano o modifichino i controlli sul cambio. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta dei pagamenti ed in generale un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di mercato e potrebbe comportare una perdita sul capitale investito nella valuta dell'investitore. Pertanto nel caso di Obbligazioni emesse in una valuta diversa da quella dell'investitore, tale investimento sarà soggetto, come tutti gli investimenti in valuta, al rischio di variazione dei rapporti di cambio intercorrenti tra le diverse valute. In particolare, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica dello Stato nella cui valuta le Obbligazioni sono denominate potrebbe generare un'elevata variabilità nel tasso di cambio e nei tassi d'interesse.

2.2.15 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del *rating* dell'emittente ovvero delle Obbligazioni

All'Emittente è stato assegnato il *rating* indicato nella presente Nota Informativa dalle agenzie di *rating* ivi indicate. Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato *rating*, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente, posto che il *rating* assegnato dipenderà, oltre che dal merito di credito dell'Emittente, anche da fattori diversi, quali la struttura delle Obbligazioni, la presenza ed efficienza di un mercato secondario delle Obbligazioni, nonché da ogni altro fattore (compresi i fattori richiamati nel presente capitolo)



MEDIOBANCA

che possa avere un'incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *ratings* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'agenzia di *rating* che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

2.2.16 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente ovvero delle Obbligazioni

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa o delle Obbligazioni, segnalati da indicatori di mercato quali ad esempio gli spread sui *credit default swap*, o gli spread impliciti ricavati dai prezzi di mercato di obbligazioni comparabili e negoziate in mercati attivi ed anche l'aspettativa di un peggioramento del giudizio di *rating*.

2.2.17 Rischio connesso all'eventuale assenza di *rating* delle Obbligazioni

La mancata assegnazione di un *rating* agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di disponibilità di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di *rating* delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.

2.2.18 Rischio di assenza di rendimenti

Data la struttura delle Obbligazioni, il rendimento a scadenza delle stesse potrebbe essere pari a zero. Ciò significa che, in assenza di previsioni volte a garantire un rendimento minimo e ferma l'integrale restituzione del capitale nominale investito nell'acquisto delle Obbligazioni, gli investitori potrebbero vedere totalmente disattese le proprie prospettive di investimento. Si rappresenta altresì che in caso di emissioni in valuta diversa dall'Euro un mutamento sfavorevole del tasso di cambio determinerebbe una diminuzione del, e potrebbe influire negativamente sul, rendimento delle Obbligazioni e loro valore di mercato.

2.2.19 Rischio relativo a fattori che incidono sulla variazione del Sottostante

Le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma presentano un rischio di indicizzazione, in particolare un rischio relativo alla variazione negativa del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento. L'andamento del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento può essere determinato da numerosi fattori, talora imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente. I dati storici relativi all'andamento positivo del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento non sono indicativi di un analogo andamento positivo in futuro (si veda in particolare il Paragrafo 4.7.1 della Nota Informativa).

2.2.20 Rischio connesso alle particolari modalità di determinazione delle Cedole Variabili Eventuali



MEDIOBANCA

Poiché le cedole variabili eventuali delle Obbligazioni (la cui metodologia di calcolo è meglio indicata al Paragrafo 4.7.1 della Nota Informativa) dipendono dal valore puntuale assunto dal sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento alle date di rilevazione, andamenti anche significativamente positivi del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere durante la vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente irrilevanti laddove si verificano, in prossimità ed alle date di rilevazione, significative riduzioni dei valori del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento; in tali circostanze l'importo della cedola variabile eventuale, ove non siano previste delle cedole fisse, potrebbe anche essere pari a zero (si veda in particolare il Paragrafo 4.7.1 della Nota Informativa).

2.2.21 Rischio connesso alla coincidenza delle date di rilevazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui le date di rilevazione del singolo sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento, coincidano con le date di pagamento dei dividendi relativi uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore delle Obbligazioni potrebbe risultare negativamente influenzato. Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione delle Obbligazioni, le date di rilevazione saranno fissate in modo da evitare che le stesse corrispondano a date di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

2.2.22 Rischio di correlazione

Vi è un rischio c.d. di "correlazione" connesso all'acquisto delle Obbligazioni. Infatti, il rendimento a scadenza dipende dal realizzarsi della condizione che dà di volta in volta diritto alla corresponsione della o delle Cedole Variabili Eventuali. All'aumentare del grado di correlazione tra i sottostanti compresi nel paniere di riferimento (quanto più, cioè, il valore degli stessi tende a muoversi nella stessa direzione), a fronte di rendimenti potenzialmente più elevati, vi è il rischio che un andamento negativo del mercato di riferimento coinvolga tutti i sottostanti del paniere di riferimento, e non possa essere controbilanciato dall'andamento positivo dei sottostanti non correlati, generando così rendimenti penalizzanti per l'investitore.

2.2.23 Rischio derivante dall'impatto della variazione dei prezzi delle commodity sugli indici

Il prezzo delle commodity è influenzato da una varietà di fattori, incluso il tempo, programmi e procedure governative, politiche nazionali ed internazionali, eventi militari, terroristici ed economici, cambiamenti nei tassi di interesse e di scambio e operazioni di scambio su commodity e relativi contratti. Tali fattori possono influenzare in diverso modo il valore di un'Obbligazione legata all'andamento di indici di commodity, e svariati fattori possono determinare il movimento in direzioni imprevedibili e tassi imprevedibili sia del valore delle commodity, sia delle diverse componenti di un indice, sia la volatilità dei loro prezzi, sicché è possibile che i loro effetti si controbilancino o si compensino in modo tale da determinare andamenti diversi se non opposti dell'indice di riferimento.

2.2.24 Rischio relativo al sottostante riferito a contratti futures

Il rendimento delle obbligazioni che abbiano quali Parametri sottostanti contratti a termine (future) su commodity e indici di commodity, potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle commodity sottostanti e, quindi, potrebbe consentire di sfruttare solo marginalmente il rialzo/ribasso dei prezzi, ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri di indicizzazione prevede normalmente meccanismi di rolling per cui i contratti che scadono anteriormente alla data di pagamento delle cedole vengono sostituiti con altri contratti aventi scadenza successiva.

Tali sostituzioni peraltro potrebbero comportare un costo per l'investitore, ossia la transaction charge, che esprime il costo sostenuto dall'Emittente per la sostituzione del contratto future, in termini di valore dell'opzione.



MEDIOBANCA

Può accadere, dunque, che nonostante il verificarsi di importanti rialzi dei prezzi a pronti delle commodity il valore del titolo potrebbe subire anche significative flessioni.

L'investitore deve considerare che futures su commodity potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle commodity. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un future su commodity è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro del prodotto sottostante oppure al livello delle riserve naturali stimate in particolare nel caso dei prodotti sull'energia.

Inoltre, il prezzo future non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato in quanto esso include anche i c.d. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.) i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo future. Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle commodity spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

2.2.25 Rischio di margine (Margine) negativo delle Cedole a Tasso Variabile

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni possono prevedere che il parametro di indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi a tasso variabile venga diminuito di un certo margine (Margine). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al parametro di indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun margine negativo.

2.2.26 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle Cedole a Tasso Variabile

Nelle ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del parametro di indicizzazione prescelto, tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento del titolo.

2.2.27 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole a Tasso Variabile

In caso di mancata pubblicazione del parametro di indicizzazione ad una data di determinazione, l'Agente di calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il parametro di indicizzazione secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.

2.2.28 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le Cedole Variabili Eventuali

In caso di un evento di turbativa e/o di eventi straordinari del valore del sottostante e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento ad una data di rilevazione ai fini del calcolo della cedola variabile eventuale, l'Agente di calcolo potrà apportare le rettifiche secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.

Quanto sopra potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. Quanto sopra potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In ogni caso, nella determinazione del valore sostitutivo e nei conteggi e correttivi conseguenti, l'Agente di calcolo agirà in buona fede al fine di neutralizzare, l'impatto prodotto dal verificarsi dell'evento di turbativa e/o dell'evento straordinario nella massima misura possibile.

2.2.29 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

2.2.30 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta (senza che sia stato collocato l'ammontare massimo delle



MEDIOBANCA

Obbligazioni inizialmente previsto), l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così negativamente sulla liquidità prospettica delle Obbligazioni.

2.2.31 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta

Qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del periodo di offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie (come infra definite) o comunque accadimenti di rilievo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della singola offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento relativo alla singola offerta, l'Emittente può decidere di revocare e non dare inizio alla singola offerta. Analogamente al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.

2.2.32 Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di emittente e quello di responsabile del collocamento/ *market maker/ specialist* o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe operare quale *market maker, specialist* o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente, responsabile del collocamento, *market maker, specialist* o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Il/I soggetto/i incaricato/i del collocamento e/o il responsabile del collocamento potrebbe/ro versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento e/o di coordinamento del consorzio di collocamento, venga percepita una commissione di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della singola offerta. Le Condizioni Definitive contengono l'indicazione dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della singola offerta.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento, in un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poiché i soggetti incaricati del collocamento potrebbero appartenere al medesimo gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente.

2.2.33 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno contenuti nelle relative Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni od alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative



MEDIOBANCA

dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

2.2.34 Rischio relativo all'assenza di informazioni successive all'Emissione

L'Emittente non fornirà, durante la durata delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

2.2.35 Rischio relativo alla presenza di restrizioni alla sottoscrizione dell'Offerta

Con riferimento a ciascuna offerta, le Condizioni Definitive potranno individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione delle Obbligazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, la possibilità che le Obbligazioni siano sottoscritte (i) esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco") del sottoscrittore, (ii) presso determinate filiali (iii), da soggetti che ad una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive siano residenti in una particolare area geografica, o (iv) esclusivamente dalla nuova clientela. Vi è pertanto il rischio che determinati investitori non possano aderire a determinate offerte ove non siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste.

2.2.36 Rischio connesso all'impossibilità di conoscere il flottante dell'emissione

Le Obbligazioni potrebbero essere emesse e sottoscritte da un soggetto terzo oppure trattenute dall'Emittente presso di sé per la vendita progressiva sul mercato di riferimento in funzione della domanda presente. In questo contesto l'investitore che acquista le obbligazioni non conosce all'atto dell'acquisto quanta parte del prestito emesso è effettivamente diffusa presso il pubblico con la conseguenza che il flottante in circolazione potrebbe essere esiguo e tale da non garantire adeguata liquidità al titolo nel complesso.



MEDIOBANCA

3. Informazioni essenziali

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta

Si rimanda alle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni di Obbligazioni.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Il ricavato netto delle emissioni sarà finalizzato all'esercizio dell'attività creditizia di Mediobanca.



4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da emettere

I prestiti e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà, di volta in volta, nell'ambito del Programma, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa che, in occasione di ciascun singolo prestito obbligazionario (un "Prestito Obbligazionario" od in breve un "Prestito" o i "Prestiti"), sarà integrata dalle Condizioni Definitive del medesimo Prestito.

4.1 Descrizione del tipo e della classe dei titoli

La presente nota informativa (la "Nota Informativa") è relativa all'emissione, offerta ed all'eventuale quotazione da parte di Mediobanca di Obbligazioni strutturate con opzione *Call* Europea.

Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa sono titoli di debito strutturati, che (a) danno diritto al rimborso alla data di scadenza di un importo almeno pari al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), fatto salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, (b) danno diritto al pagamento di una o più cedole variabili eventuali (la/le "Cedola/e Variabile/i Eventuale/i"), il cui ammontare è determinato in base all'andamento del/i sottostante/i (il/i "Sottostante/i") e/o dei sottostanti compresi nel paniere di riferimento (il "Paniere di Riferimento") secondo una formula indicata nelle Condizioni Definitive, (c) possono eventualmente dar diritto al pagamento di una o più cedole fisse (la/le "Cedola/e Fissa/e") e/o una o più cedole a tasso variabile (la/le "Cedola/e Variabile/i") legate all'andamento di un parametro di indicizzazione (il "Parametro di Indicizzazione") secondo la periodicità e la convenzione di calcolo specificate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive].

Il valore nominale unitario (il "Valore Nominale Unitario") delle Obbligazioni oggetto d'offerta non potrà essere inferiore ad Euro 1.000 ovvero, laddove le Obbligazioni siano espresse in una valuta diversa dall'Euro, al controvalore di Euro 1.000 calcolato secondo il tasso di cambio indicato nelle relative Condizioni Definitive. Le Obbligazioni rappresentative del medesimo Prestito saranno tutte di pari Valore Nominale Unitario.

La Formula di Calcolo delle Cedole Variabili Eventuali potrà inoltre prevedere un margine (spread) da aggiungersi all'apprezzamento puntuale del Sottostante e/o dei sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, e dopo che quest'ultimo sia stato eventualmente moltiplicato per un fattore di partecipazione (il "Fattore di Partecipazione").

Il Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione delle Obbligazioni saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.2 Legislazione applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni o il regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del consumo"), il foro in cui questi abbia la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).

4.3 Titolarità e regime di circolazione

Le Obbligazioni saranno emesse al portatore ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") - Piazza degli Affari, 6 (20123) Milano - in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art 83 bis TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli il trasferimento delle Obbligazioni e



l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85-quinques del TUF.

4.4 Valuta di denominazione

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro, in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro, specificata nelle relative Condizioni Definitive (la "Valuta di Denominazione").

Nel caso di emissioni di Obbligazioni in una valuta diversa dall'Euro l'investitore deve tenere presente che l'acquisto di tale tipologia di titoli presenta, oltre alla rischiosità connessa alle Obbligazioni stesse, anche un rischio di cambio autonomo in ragione delle possibili variazioni dei tassi di cambio della valuta di denominazione rispetto all'Euro.

4.5 Ranking degli strumenti finanziari offerti

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei prestiti obbligazionari.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

◆ CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"
◆ CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE (Additional Tier I)	
◆ CAPITALE DI CLASSE 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	
◆ DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E CLASSE 2	
◆ RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE	
✓ DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000:	▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ▪ di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese



effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca
▪ dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca⁴

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria (salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato) e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute del capitale nonché al pagamento delle Cedole Variabili Eventuali, delle Cedole Fisse e/o delle Cedole Variabili, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. (art 60, comma 1, lettera i) Decreto 180).

Nell’applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

⁴ Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti pari passu con le Obbligazioni.



- ◆ degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
- ◆ degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - ◆ degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - ◆ dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - ◆ delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo successivo par. 4.5).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 Decreto 180), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;



- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato.

La corresponsione dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

4.7.1 Interessi

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni una o più Cedole Variabili Eventuali, come di seguito specificato.

Laddove indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente corrisponderà inoltre ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla/e Cedola/e Variabile/i Eventuale/i, una o più Cedole Fisse e/o una o più Cedole Variabili (e congiuntamente con le Cedole Variabili Eventuali, le "Cedole" e ciascuna una "Cedola"), come di seguito specificato.

Nello specifico:

Cedola(e) Fissa(e)

Ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, le Obbligazioni possono prevedere il pagamento di una o più Cedole Fisse il cui ammontare è calcolato applicando al Valore Nominale Unitario un tasso di interesse fisso la cui relativa entità è indicata su base lorda annuale nelle pertinenti Condizioni Definitive. Il tasso di interesse fisso potrà essere uguale per tutti i periodi di interesse, ovvero assumere valori differenti nei periodi di interesse, come indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Cedola(e) Variabile(i)

Ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, le Obbligazioni possono prevedere il pagamento di una o più Cedole Variabili legate all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*Margine*) che sarà costante per tutta la durata del Prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.



Cedola(e) Variabile(i) Eventuale(i)

Le Obbligazioni possono fruttare interessi determinati sulla base dell'andamento del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento secondo la modalità dell'opzione *Call* Europea, come di seguito rappresentato. Tali Cedole Variabili Eventuali, periodiche e/o a scadenza, saranno corrisposte ove la performance del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, nella misura stabilita del Fattore di Partecipazione indicato, abbia un andamento favorevole per l'investitore, a cui potrà aggiungersi un margine. In particolare la Cedola Variabile Eventuale sarà determinata moltiplicando il risultato dell'Opzione *Call* Europea, espresso in termini percentuali, per il Valore Nominale Unitario.

Per chiarezza, si specifica che, ove indicato nelle Condizioni Definitive, ad una medesima data potrebbero maturare sia una Cedola Fissa o una Cedola Variabile che una Cedola Variabile Eventuale.

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive (la "Data di Scadenza").

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Cedola Variabile Eventuale" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo Cedola Variabile Eventuale e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo della Cedola Variabile indicata nelle Condizioni Definitive.

"Convenzione di Calcolo Interessi a Tasso Variabile" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi a Tasso Variabile e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi a tasso variabile indicata nelle Condizioni Definitive.

"Convenzione di Calcolo Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.

"Data di Godimento" sta ad indicare la data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi. Tale data è indicata nelle Condizioni Definitive.

"Data di Pagamento Interessi a Tasso Variabile" sta ad indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola Variabile come indicata nelle Condizioni Definitive (collettivamente le "Date di Pagamento Interessi a Tasso Variabile").

"Data di Pagamento Interessi Fissi" sta ad indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola Fissa come indicata nelle Condizioni Definitive (collettivamente le "Date di Pagamento Interessi Fissi").

"Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale" sta ad indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola Variabile Eventuale come indicata nelle Condizioni Definitive (collettivamente le "Date di Pagamento Cedola Variabile Eventuale").

"Parametro di Indicizzazione" sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri: il rendimento dei BOT, con scadenza mensile, trimestrale, semestrale e annuale, l'EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il GBP LIBOR su base 365 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del GBP LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, USD LIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, la media mensile del USD LIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, l'EONIA, il RENDISTATO, il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi *swap* a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE), il tasso BCE, il tasso



CMS (*constant maturity swap*, ossia un contratto *swap* che contrappone un tasso a breve termine a uno a medio-lungo termine). Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle date (le “**Date di Rilevazione**”) indicate nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale.

“**Periodo di Interessi a Tasso Variabile**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle condizioni definitive (ovvero, in assenza, la Data di Godimento e la Data di Pagamento Interessi a Tasso Variabile relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi a Tasso Variabile, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“**Periodo di Interessi Fissi**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive (ovvero, in assenza, la Data di Godimento). Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“**Periodo Cedola Variabile Eventuale**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il periodo intercorrente tra due date di pagamento degli interessi di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive (ovvero, in assenza, tra la Data di Godimento e la Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale relativa a tale Cedola Variabile Eventuale). Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo Cedola Variabile, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“**Tasso Cedola Variabile Eventuale**” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile Eventuale ed il relativo Periodo Cedola Variabile Eventuale, il tasso d’interesse variabile lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Tasso Cedola Variabile**” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi a Tasso Variabile, il tasso d’interesse variabile lordo annuo calcolato sulla base del Parametro di Indicizzazione, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Tasso di Interesse Fisso**” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d’interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive. Tale tasso potrà rimanere costante per tutta la durata del Prestito Obbligazionario oppure potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Giorno Lavorativo**” sta ad indicare 1) per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia nè un sabato nè una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York; 2) per i pagamenti in una valuta diversa dall’Euro, un giorno in cui le banche e le borse valori sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York e/o nel centro finanziario della relativa valuta.

“**Target Settlement Day**” indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro.

“**TARGET**” è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer che utilizza una piattaforma unica condivisa.

“**Calendario Giorni Lavorativi**” indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.



In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Il pagamento delle Cedole Fisse e/o della Cedola Variabile e/o delle Cedole Variabili Eventuali avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

4.7.2 Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Variabile(i)

Descrizione del Sottostante

Il Sottostante/i, potrà/potranno essere selezionato/i tra le attività finanziarie di seguito elencate:

- A. Indici relativi ad azioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE, (i "Indici Azionari")
- B. Exchange-Traded fund ("ETF") su Indici Azionari
- C. Titoli di debito quotati su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE, (i "Titoli Obbligazionari")
- D. Indici relativi ad obbligazioni quotate il cui calcolo e/o diffusione e/o pubblicazione avvenga su almeno un mercato regolamentato di uno Stato UE, ovvero degli Stati Uniti d'America, Svizzera, Norvegia o Giappone o comunque di uno degli Stati OCSE, (i "Indici Obbligazionari")
- E. Mercati o contratti derivati su merci, per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate (le "Merci")
- F. Indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci, a condizione che tali indici siano noti e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione (gli "Indici di Merci")
- G. OICR aperti armonizzati e distribuibili in Italia alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e comunque parti di OICR il cui NAV sia oggetto di pubblica diffusione in Italia (collettivamente i "Fondi di Investimento")
- H. Tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE (collettivamente i "Tassi Inflazione")



- I. Tassi di interesse a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi d'interesse a breve o medio-lungo termine negli Stati OCSE (collettivamente i “**Tassi d’Interesse**”)
- J. Tassi di cambio fra l'Euro e la valuta di uno Stato OCSE ovvero fra valute di Stati OCSE, sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e le relative valute siano convertibili (collettivamente i “**Tassi di cambio**”).

L'Emittente potrà, ai fini del calcolo delle Cedole Variabili Eventuali, fare riferimento ad unico Sottostante per tutte le Cedole Variabili Eventuali ovvero a Sottostanti diversi (tra quelli comunque definiti nella presente Nota Informativa) per una o più Cedole Variabili Eventuali.

Indicazione della fonte informativa sul Sottostante

Per fonte informativa (la “**Fonte Informativa**”) s'intende, con riferimento al Sottostante, la fonte informativa che provvede alla pubblicazione del valore del Sottostante ed utilizzata dall'Agente di calcolo per la rilevazione del Valore di Riferimento del Sottostante. Tale fonte informativa potrà, esemplificativamente, consistere in un *information provider* terzo (quale Bloomberg, Reuters, quotidiani a diffusione nazionale etc) e/o un'autorità di controllo e/o vigilanza. La Fonte Informativa è indicata nelle Condizioni Definitive come pure le modalità di determinazione del valore del Sottostante in caso di mancata pubblicazione, alla Data di Rilevazione, del medesimo o al verificarsi di eventi di natura straordinaria.

Metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante ed il tasso

Ciascuna Cedola Variabile Eventuale sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola Variabile Eventuale quale indicata nelle relative Condizioni Definitive. Ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale.

L'importo (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore), al lordo di ogni tassa od imposta, di ciascuna Cedola Variabile Eventuale sarà calcolato secondo le Formule indicate nel presente Paragrafo 4.7.2. Tali Formule consentono all'investitore di partecipare, nella misura stabilita del Fattore di Partecipazione indicato nelle relative Condizioni Definitive, all'apprezzamento puntuale del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento. Le Condizioni Definitive, potranno inoltre prevedere, per una o più Cedole Variabili Eventuali, un margine da aggiungersi all'apprezzamento puntuale del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento dopo che quest'ultimo sia stato moltiplicato per un Fattore di Partecipazione.

In dipendenza dell'andamento del/i Sottostante/i e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento e del margine da aggiungersi all'apprezzamento del Sottostante e/o dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, le Cedole Variabili Eventuali potrebbero anche essere pari a zero (fermo restando che non potranno in alcun modo assumere valore negativo).

L'importo di ciascuna Cedola Variabile Eventuale, per ogni Obbligazione di Valore Nominale Unitario, sarà determinato, al lordo di ogni tassa o imposta, secondo una delle seguenti formule (la “**Formula di Calcolo(1)**” e la “**Formula di Calcolo(2)**” e insieme le “**Formule**”):

Formula di Calcolo(1)

$C = VN * [\text{Margine} + FP * \text{Max}(0\%; \text{Performance Sottostante} / \text{Performance Paniere di Riferimento})]$

Formula di Calcolo(2)

$C = VN * \text{Max}[0\%; \text{Margine} + FP * (\text{Performance Sottostante} / \text{Performance Paniere di Riferimento})]$

Dove:



“C” significa, con riferimento ad una Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale, l’importo della Cedola Variabile Eventuale pagabile a tale data, al lordo di ogni tassa od imposta, arrotondato per eccesso al centesimo di Euro;

“FP” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione all’apprezzamento puntuale del Sottostante o del Paniere di Riferimento, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad 1 (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicativo pari ad 1, ai sensi della Formula di Calcolo, la relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolata sulla base dell’intero apprezzamento puntuale, laddove invece le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicativo inferiore ad 1, ai sensi della Formula di Calcolo, la relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolata sulla base solo di una parte dell’apprezzamento puntuale del Sottostante o del Paniere di Riferimento, laddove infine le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicativo superiore ad 1, ai sensi della Formula di Calcolo, la relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolata sulla base di un multiplo dell’apprezzamento puntuale del Sottostante o del Paniere di Riferimento.

In via esemplificativa, ove il fattore moltiplicativo sia pari ad 1 (ovvero, percentuale, al 100%), l’importo della relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolato in ragione del 100% dell’apprezzamento del Valore del Sottostante o del Paniere di Riferimento, ove il fattore moltiplicativo sia posto inferiore ad 1 e per esempio sia posto pari a 0,50 (ovvero, in percentuale, al 50%) l’importo della relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolato in ragione del 50% dell’apprezzamento del Sottostante o del Paniere di Riferimento, ove infine il fattore moltiplicativo sia posto superiore a 1 e per esempio sia posto pari a 2 (ovvero, in percentuale, al 200%) l’importo della relativa Cedola Variabile Eventuale sarà calcolato in ragione del 200% dell’apprezzamento puntuale del del Sottostante o del Paniere di Riferimento.

Per chiarezza, si specifica altresì che il fattore moltiplicativo potrà essere sia il medesimo per ogni Periodo Cedola Variabile Eventuale che variare in relazione ai diversi Periodi Cedola Variabile Eventuale, come indicato nelle Condizioni Definitive.

“Margine” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, un valore percentuale che può essere pari ad un numero positivo o a zero. Tale valore percentuale andrà ad aggiungersi alla performance del Sottostante o del Paniere di Riferimento moltiplicata per il Fattore di Partecipazione per il relativo Periodo Cedola Variabile Eventuale definito nelle Condizioni Definitive.

“VN” significa il Valore Nominale Unitario, come indicato nelle Condizioni Definitive;

“Performance Sottostante” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, l’apprezzamento puntuale del Sottostante calcolato nel seguente modo:

$$\text{Performance Sottostante} = \frac{\text{Valore del } S \text{ ottos } \tan te_{\text{finale}} - \text{Valore del } S \text{ ottos } \tan te_{\text{iniziale}}}{\text{Valore del } S \text{ ottos } \tan te_{\text{iniziale}}}$$

“Performance Paniere di Riferimento” sta ad indicare con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale l’apprezzamento puntuale del Paniere di Riferimento.

La Performance del Paniere di Riferimento è calcolata come segue:

$$\sum_{i=1}^n \text{Performance Sottostante}_i \times W(i)$$

“Performance Sottostante” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante compreso in tale Paniere di Riferimento, l’apprezzamento puntuale di tale Sottostante sulla base della formula “Performance Sottostante”.



“**W(i)**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale ad un Paniere di Riferimento e ad un Sottostante compreso in tale Paniere di Riferimento, il peso percentuale del relativo Sottostante all’interno del Paniere di Riferimento.

Ai fini del calcolo delle Formule, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

“**Data di Rilevazione**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, la Data di Rilevazione Iniziale e la Data di Rilevazione Finale.

“**Data di Rilevazione Finale**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Finale del Sottostante.

“**Data di Rilevazione Iniziale**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante.

“**Paniere di Riferimento**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale, il paniere composto dagli n Sottostanti indicati per il Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Per ciascuna Cedola Variabile Eventuale, il Paniere di Riferimento ed il Sottostante ovvero i Sottostanti che compongono il Paniere di Riferimento ed il cui Valore Di Riferimento è oggetto di osservazione nel relativo Periodo di Riferimento ai fini del calcolo di tale Cedola Variabile Eventuale ai sensi della Formula di Calcolo, sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che il Paniere di Riferimento potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Variabili Eventuali che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili Eventuali, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica altresì che laddove il Paniere di Riferimento sia composto da più Sottostanti, tali Sottostanti saranno tutti tra di loro omogenei ed appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (e cioè tutti Titoli Obbligazionari, ovvero tutti Indici Azionari, etc.) e ciascun Sottostante avrà all’interno del Paniere di Riferimento il peso percentuale indicato nelle Condizioni Definitive (in formula “**W(i)**”).

“**Periodo di Rilevazione**” significa, con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il periodo compreso tra la Data di Rilevazione Iniziale (inclusa) e la Data di Rilevazione Finale (esclusa) relativa al Sottostante.

“**Valore**” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il prezzo o il livello del Sottostante come specificato nelle Condizioni Definitive.

“**Valore di Riferimento**” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il Valore di Riferimento Iniziale o il Valore di Riferimento Finale.

“**Valore di Riferimento Iniziale**” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il Valore del Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

“**Valore di Riferimento Finale**” significa con riferimento ad una Cedola Variabile Eventuale e al Sottostante, il Valore del Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

4.7.3 Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione

Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale (i.e. Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, ecc.).



4.7.4 Eventi di turbativa e straordinari

Cedola Variabile Eventuale

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Sottostanti compresi nel Paniere di Riferimento, non siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione i Valori di Riferimento o comunque si verifichino a tale Data fatti perturbativi del mercato e/o del regolamento aventi un'incidenza sul Sottostante e/o sul Valore di Riferimento - come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un “Evento di Turbativa” o “Evento Straordinario” relativamente al Sottostante considerato), Tali Valori, per le finalità della Formula e la determinazione delle Cedole Variabili Eventuali, saranno determinati dall'Agente di calcolo ovvero l'Agente di calcolo potrà provvedere alle conseguenti rettifiche, secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti discorsivi dell'evento di turbativa e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potranno costituire un Evento di Turbativa per un Sottostante (i) la mancata rilevazione dei Valori di Riferimento del Sottostante da parte della relativa Fonte Informativa, (ii) la circostanza che alla Data di Rilevazione in esame si sia verificata la mancata apertura per le regolari negoziazioni del mercato di borsa su cui il Sottostante sia negoziato, ovvero che a tale data siano imposte da parte delle competenti autorità di mercato sospensioni o limitazioni delle regolari negoziazioni relative al Sottostante ovvero agli strumenti finanziari in generale negoziati sul mercato, ovvero ancora che a tale data si siano verificati eventi che abbiano comunque impedito o comunque significativamente limitato le negoziazioni dei partecipanti del mercato relative al Sottostante ovvero agli strumenti finanziari in generale negoziati sul mercato, ovvero ancora la chiusura anticipata del relativo mercato rispetto all'orario previsto di chiusura, (iii) il ritardo, la cessazione ed errori manifesti della pubblicazione del Sottostante e (iv) il ribasamento del Sottostante.

Cedola Variabile

Qualora, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione della Cedola Variabile, si verifichino eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione - come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un “Evento di Turbativa” relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato), il valore del Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole a Tasso Variabile sarà determinato dall'Agente di calcolo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

4.7.5 Agente di calcolo

Per ciascun Prestito é il soggetto che opererà ai fini della determinazione della/e Cedola/e Variabile/i e delle attività connesse (ivi incluso al ricorrere degli Eventi di Turbativa) e della/e Cedola/e a Tasso Variabile e sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'Agente di calcolo potrà coincidere con l'Emittente. Per ciascun Prestito, l'Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente di calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti. Per ciascun Prestito, il relativo Agente di calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi delle Condizioni Definitive, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. Per ciascun Prestito, l'Emittente, laddove l'Agente di calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.



4.7.6 Componente derivativa

Le Obbligazioni sono titoli di debito strutturati e pertanto caratterizzati da una componente derivativa che viene implicitamente acquistata dall'investitore delle Obbligazioni all'atto della loro sottoscrizione o acquisto.

La componente derivativa delle Obbligazioni è rappresentata da un'opzione *Call* Europea sul Sottostante.

Tale opzione call è implicitamente acquistata dall'investitore attraverso la sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni.

La componente derivativa è calcolata utilizzando il Modello Black e Scholes ed una volatilità media implicita desunta dai prezzi di mercato ed il tasso risk free alla data di valutazione della stessa. I valori della componente derivativa delle Obbligazioni saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

4.7.7 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

4.8 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi

Per ciascun Prestito, la Data di Scadenza delle relative Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni (se non sono state previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario. L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese (salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6. in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Si rinvia al successivo Paragrafo 4.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra prezzo di rimborso delle Obbligazioni e loro prezzo d'emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro prezzo d'emissione).

Qualora la data di rimborso delle Obbligazioni (la "Data di Scadenza") dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

La *Following Business Day Convention* e la *Modified Following Business Day Convention* potranno essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.



Unadjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

Il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

4.9 Rendimento

4.9.1 Tasso di rendimento

Per ciascun Prestito, il tasso di rendimento (il “**Tasso di Rendimento**”) delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.9.2 Metodo di calcolo del tasso di rendimento

Il rendimento delle Obbligazioni è calcolato utilizzando la metodologia del valore attuale dei flussi finanziari futuri (capitale, Cedola Fissa e/o Cedola Variabile e Cedola Variabile Eventuale) relativi alle Obbligazioni scontati utilizzando la curva dei Credit Spread, ossia il premio che un emittente deve riconoscere agli investitori per remunerare il rischio di controparte che questi si assumono investendo in titoli dell'emittente stesso. Tale tasso di rendimento è calcolato assumendo che il titolo venga acquistato al prezzo di emissione, che sia detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti a un tasso pari al TIR (il “Tasso di Rendimento Interno”) medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Poiché il valore delle Cedole Variabili Eventuali dipende dalla performance del Sottostante o dei Sottostanti componenti il Paniere di Riferimento tale valore non è determinabile a priori. Inoltre il valore della Cedola Variabile dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione e di conseguenza tale valore non è determinabile a priori. In ogni caso il valore di tali cedole non potrà mai essere inferiore a zero. Tuttavia laddove fossero previste delle Cedole Fisse e/o le Cedole Variabili Eventuali siano sempre pari al Margine, è previsto un rendimento minimo garantito. In caso contrario il rendimento potrebbe essere anche pari a zero.



4.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito

Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario non si applicano gli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

4.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi

In data [●]il Direttore Generale, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del [●], ha deliberato il Programma di emissione delle Obbligazioni.

Gli estremi delle delibere prese dall'organo competente dell'Emittente con le quali verrà autorizzata l'emissione di ciascun Prestito e l'offerta delle relative Obbligazioni, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

4.12 Data di emissione

Per ciascun Prestito, la data di emissione (la "Data di Emissione") delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "*Securities Act*") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

4.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni (quali le Obbligazioni), emesse da banche e da società quotate residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data del presente Prospetto, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Quanto segue non contiene un'analisi esaustiva di tutte le problematiche fiscali connesse al Prestito Obbligazionario per tutte le potenziali categorie di investitori, ma fornisce un'analisi indicativa delle principali conseguenze fiscali per persone fisiche residenti in Italia che non svolgono un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse; pertanto, è consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

- ◆ Tassazione dei redditi di capitale: agli interessi ed agli altri proventi delle Obbligazioni, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - un'imposta sostitutiva del 26%.



I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il TUIR) salva la scelta dell'investitore di optare per il regime di cui all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato ed integrato (il Decreto n. 461).

- ◆ Tassazione dei redditi diversi: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

- ◆ Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, inter vivos o mortis causa, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:
 - i. 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
 - ii. 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
 - iii. 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.

- ◆ Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 200, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.



5. Condizioni dell'offerta

5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la "Singola Offerta" o anche semplicemente "Offerta"), o sue *tranches*, sia subordinata.

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le "Condizioni dell'Offerta"):

- ◆ al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà apportare esclusivamente fondi di cosiddetto "denaro fresco". Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e alla data di chiusura del periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'Emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, assegno bancario tratto su altro istituto di credito o assegno circolare emesso da altro Istituto di credito. Le somme non debbono provenire da smobilizzi di giacenze, prodotti bancari, finanziari o titoli, già presenti, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, presso una qualsiasi delle Filiali dell'Emittente ovvero presso una società del Gruppo; e/o
- ◆ l'emissione è riservata alla sola nuova clientela (dove per nuova clientela si intende la clientela che non ha rapporti con l'Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- ◆ l'emissione è riservata alle Filiali indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ al fine di poter partecipare all' Offerta, il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all' apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso il Collocatore indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- ◆ l'Emissione è riservata a soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione

Per ciascun Prestito sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'importo nominale massimo (l'"Ammontare Nominale Massimo") e il Valore Nominale Unitario di ciascuna Obbligazione oggetto del Prestito oggetto di Offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

L'Emittente potrà, durante il periodo di offerta del relativo Prestito (il "Periodo di Offerta"), aumentare l'Ammontare Nominale Massimo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del responsabile del collocamento (il "Responsabile del Collocamento"), secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'importo complessivamente richiesto e desumibile dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale importo risulti superiore all'Ammontare Nominale Massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un



importo pari all'Ammontare Nominale Massimo offerto. Per l'indicazione dei criteri di riparto applicabili ove l'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia al successivo Paragrafo 5.2.2.

Per ciascun Prestito l'Ammontare Nominale effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento.

L'Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più tranches di Obbligazioni successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.3 Validità dell'offerta

Periodo di validità della Singola Offerta - Proroga della Singola Offerta - Chiusura Anticipata della Singola Offerta

Per ciascun Prestito la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (online) rispetto alle adesioni effettuate presso il/i Collocatore/i, come specificato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo d'Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni, anche laddove l'Ammontare Nominale Massimo delle Obbligazioni non sia già stato interamente collocato, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente altresì procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*).

Descrizione delle procedure di sottoscrizione

Per ciascun Prestito le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i soggetto/i incaricato/i del collocamento indicato/i nelle relative Condizioni Definitive (il/i "Collocatore/i").

Per ciascun Prestito le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/i Collocatore/i esclusivamente presso le proprie sedi e dipendenze ovvero sia anche prevista un'offerta delle Obbligazioni fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, il/i Collocatore/i che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (il/i "Collocatore/i Online").

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta fuori sede, il/i Collocatore/i che intendano offrire le Obbligazioni fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF" o anche "Testo Unico"),



provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di promotori finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso un Collocatore. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito anche un collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, relativamente al/i Collocatore/i a distanza le Obbligazioni verranno offerte mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via Internet o via telefono, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo. I clienti del/i Collocatore/i a distanza, che offrono servizi di investimento per via telematica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante accesso, attraverso l'utilizzo di una password individuale, a un'area riservata ai collocamenti, situata all'interno dell'area riservata ai clienti del Collocatore a distanza, ove, sempre con modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli aderenti potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. Una volta confermato l'inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

I clienti del Collocatore a distanza, che offrono servizi di investimento per via telefonica, potranno infatti aderire alla Singola Offerta mediante una telefonata registrata effettuata dal cliente, che verrà identificato inserendo i propri codici personali da un risponditore automatico. In seguito la telefonata verrà presa in carico da un operatore, e in questa sede il richiedente dichiarerà di aver preso visione della documentazione relativa all'offerta e dei rischi connessi, e potrà fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l'adesione in forma cartacea senza alcuna differenziazione. L'operatore riepilogherà poi tali dati al cliente, che sarà tenuto a confermare la loro correttezza e a fornire la propria password individuale. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.

Si precisa, peraltro, che tali modalità di adesione non modifica né altera in alcun modo il rapporto tra il Collocatore a distanza ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri eventuali Collocatori. Il Collocatore a distanza garantiranno al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle proprie procedure informatiche o telefoniche ai fini dell'adesione telematica e/o tramite telefono dei propri clienti. Inoltre, il medesimo Collocatore si impegneranno a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano online con modalità di comunicazione a distanza. Il Collocatore a distanza renderà disponibile presso il proprio sito internet, per la consultazione e la stampa, il presente Prospetto di Base e le Condizioni Definitive del Prestito per il quale opera come Collocatore.

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-duodecies D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza di suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nella scheda di adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Gli interessati potranno eventualmente aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi soggetti autorizzati



sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, in ogni caso in conformità alle previsioni del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione Consob 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla scheda di adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione alla Singola Offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione alla Singola Offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione alla Singola Offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra, al termine della Singola Offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adotterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95 bis D. Lgs. 58/98, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento non sarà tenuto ad assumere alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei tempi e con le modalità previste, dei dati relativi alle adesioni.

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta verranno messi a disposizione per la consultazione presso il sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, presso la propria sede sociale, la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

Revoca dell'Offerta

Per ciascun Prestito, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del gruppo di appartenenza (il "Gruppo"), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si



dovesse addivenire fra Emittente l'eventuale Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) e Collocatore/i alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta di cui al successivo Paragrafo 5.4.4, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio della Singola Offerta.

Ritiro dell'Offerta

Per ciascun Prestito l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, che coincide con la data di pagamento delle medesime, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca della Singola Offerta. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la data di emissione delle relative Obbligazioni.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione alla Singola Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori.

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'ammontare nominale offerto dei Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede ovvero a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

Per ciascun Prestito l'ammontare nominale minimo di sottoscrizione (il "Lotto Minimo") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è previsto un ammontare nominale massimo di sottoscrizione, fermo restando che l'ammontare nominale massimo sottoscrivibile in sede di adesione non potrà essere superiore all'ammontare nominale massimo offerto del Prestito Obbligazionario.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Per ciascun Prestito il pagamento integrale del prezzo di offerta delle relative Obbligazioni, che coincide con il loro Prezzo di Emissione, dovrà essere effettuato presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente, alla Data di Emissione del relativo Prestito Obbligazionario.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito della Singola Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli.



Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo d'Emissione, la corresponsione di un ammontare pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'“Importo dei Dietimi”).

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

Per ciascun Prestito, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, quale individuato nelle relative Condizioni Definitive, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In considerazione della tipologia delle Obbligazioni ivi descritte tale paragrafo non risulta applicabile.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Investitori potenziali

Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.1.1 e precisato nelle Condizioni Definitive, per ciascun Prestito, le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

Il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il “*Securities Act*”) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, “*U.S. Person*” ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Per ciascun Prestito, nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- I. Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni del Po pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuino delle Obbligazioni del Prestito, queste saranno assegnate come segue:



- i. Il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni del Prestito in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
 - ii. ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuino ancora ulteriori Obbligazioni del Prestito, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.
- II. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Per ciascun Prestito, ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.3 Prezzo di emissione e di offerta

Il prezzo di emissione (il “**Prezzo di Emissione**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario. Il Prezzo di Emissione potrebbe coincidere con il prezzo di offerta delle Obbligazioni (il “**Prezzo di Offerta**”).

Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive, la corresponsione di un ammontare pari a quello degli interessi espliciti (qualora nelle Condizioni Definitive sia prevista la corresponsione di una cedola a tasso fisso) ed impliciti⁵ lordi maturati sulle relative Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'Importo dei Dietimi). L'Importo dei Dietimi sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il prezzo di Emissione al quale saranno emesse le Obbligazioni è scomponibile finanziariamente in una componente obbligazionaria pura, calcolata utilizzando la metodologia del valore attuale dei flussi finanziari futuri relativi alle Obbligazioni scontati ad un tasso di interesse pari al costo sostenuto dall'Emittente per reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della sua attività; ed in una componente derivativa (opzione *Call* Europea sul Sottostante o sul Paniere di Riferimento acquistata dall'investitore delle Obbligazioni).

⁵ *Gli interessi c.d. impliciti sono rappresentati dall'eventuale differenza positiva tra il Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni ed il Prezzo d'Emissione, ove le Obbligazioni siano emesse ad un Prezzo d'Emissione inferiore al 100% del loro Valore Nominale Unitario. In quanto appunto impliciti nella differenza fra Prezzo di Rimborso e Prezzo di Emissione, essi si differenziano dagli interessi propriamente detti ovvero anche espliciti, rappresentati dalle cedole.*



La componente derivativa è calcolata utilizzando il *Modello Black&Scholes* ed una volatilità media implicita desunta dai prezzi di mercato ed il tasso risk free alla data di valutazione della stessa.

Il Prezzo di Emissione potrà includere costi/commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento a beneficio del/i Collocatore/i e/o dello/gli strutturatore/i e/o del Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente); l'eventuale presenza e l'ammontare di tali costi/commissioni verrà indicato nelle Condizioni Definitive. Non sono previsti da parte dell'Emittente ulteriori costi/commissioni a carico degli obbligazionisti inclusi nel Prezzo di Emissione.

Possono tuttavia sussistere costi o commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione relativi all'apertura e alla gestione di un deposito titoli e di un correlato conto corrente presso gli intermediari autorizzati (diversi dall'Emittente), in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi e per gli effetti dell'art 83 TUF e del provvedimento congiunto Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati ed integrati), nonché altri oneri che attengono alla relazione cliente/intermediario.

L'ammontare delle eventuali commissioni, delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico dei sottoscrittori in aggiunta al Prezzo di Emissione o relative al mercato secondario, qualora noto all'Emittente, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome ed indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei collocatori

Per ciascun Prestito, l'Offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un Responsabile del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni, salvo che siano direttamente collocate per il loro intero importo dal solo Emittente, saranno collocate per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare che verranno indicate nelle Condizioni Definitive. Le società controllate dall'Emittente, potranno altresì operare quale Collocatore. Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'offerta del relativo Prestito prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "Collocatori Garanti") e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati il/i Collocatore/i che effettuerà/anno il collocamento con modalità di sottoscrizione a distanza (via telematica o telefonica).

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti Consob, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente www.mediobanca.it e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, la consegna presso la sede sociale dell'Emittente stesso di una copia cartacea delle Condizioni Definitive.

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

5.4.3 Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato l'eventuale soggetto che si è impegnato ad assumere a fermo tutta o parte dell'emissione.

5.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento



MEDIOBANCA

Per ciascun Prestito, la presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore/i sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l'inizio della singola Offerta.



6. Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

6.1 Eventuale ammissione alla quotazione

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente la facoltà di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.

La Borsa Italiana S.p.A. ha confermato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana con provvedimento n. LOL-002772 del 15 gennaio 2016.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati e non, italiani od anche esteri, ovvero di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o su sistemi di internalizzazione sistematica e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

L'Emittente si impegna ad individuare, in caso di ammissione alla quotazione del Prestito, un soggetto, anche appartenente al Gruppo di cui l'Emittente è parte, che operi quale *market maker* o *specialist* o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni. Le modalità dell'impegno di tale soggetto saranno specificate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive sarà altresì specificato se l'emissione a cui si riferiscono le Obbligazioni sia stata interamente sottoscritta dall'Emittente stesso per la successiva vendita sul mercato secondario (regolamentati e non, italiani ed anche esteri) nonché il ruolo dell'Emittente nell'operazione medesima.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti

L'Emittente ha allo stato in essere due prospetti di emissione di titoli obbligazionari denominati "Euro Medium Term Note Programme" e "Structured Note Issuance Programme" approvati rispettivamente dall'Autorità Lussemburghese - Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e dall'Autorità Irlandese - Central Bank of Ireland, in virtù dei quali è prevista, fra l'altro, la possibilità di emettere titoli analoghi a quelli oggetto della presente Comunicazione, prevedendo altresì la possibilità di richiederne la quotazione su un mercato regolamentato. Tali prospetti sono stati altresì oggetto di passaportazione in Italia ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della Direttiva 2003/71/CE.

Obbligazioni della stessa classe sono correntemente ammesse a quotazione sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange in Lussemburgo e sul mercato EuroTLX in Italia.

6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario fornendo liquidità al titolo oggetto della presente offerta

L'Emittente si impegna a sostenere la liquidità dei titoli. A tal fine l'Emittente potrebbe stipulare con il Responsabile del Collocamento (ove diverso dall'Emittente) o taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, accordi per il sostegno della liquidità dei titoli secondo i quali, dalla data di emissione e per tutta la durata del singolo Prestito Obbligazionario o per un periodo di tempo limitato, la controparte si impegni a far sì che sussistano le condizioni per cui le Obbligazioni vengano considerate strumenti liquidi, per il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei sottoscrittori coerentemente con quanto previsto dall'art. 21 del TUF.

In particolare per ciascun Prestito, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive l'Emittente, ovvero il Collocatore ovvero soggetti terzi per conto dell'Emittente, si impegnano a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato.



MEDIOBANCA

L'Emittente potrebbe inoltre decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore anche attraverso accordi di riacquisto stipulati con soggetti terzi che operino quali market maker o in ruoli simili; in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente potrebbe anche in futuro decidere di riacquistare le Obbligazioni mediante una offerta pubblica di acquisto; le condizioni dell'offerta saranno eventualmente contenute in un apposito documento di offerta pubblicato dall'Emittente.



7. Informazioni supplementari

7.1 Consulenti che hanno agito nell'ambito della presente emissione

Si rimanda alle Condizioni Definitive.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione.

7.3 Eventuali pareri di terzi o relazioni attribuite a persone in qualità di esperti

In relazione ai titoli di cui alla presente Nota Informativa non sono stati richiesti o rilasciati pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Dichiarazione di riproduzione fedele delle informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente da Standard&Poor's di cui al successivo paragrafo nella presente Nota Informativa non sono stati riprodotti pareri o relazioni attribuibili a terzi.

Le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Rating

7.5.1 Rating dell'Emittente

Standard&Poor's ha assegnato a Mediobanca il *rating* "BBB-/A-3" (ultima conferma 25 febbraio 2015) e FitchRatings ha assegnato a Mediobanca il *rating* BBB+/F2 (ultima conferma 16 aprile 2015) - si veda il sito www.mediobanca.it.

Agenzia di rating	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook	Data dell'ultimo giudizio
S&P's	A-3	BBB-	Stabile	25 febbraio 2015
FitchRatings	F2	BBB+	Stabile	16 aprile 2015

L'Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da Standard&Poor's e FitchRatings, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

Il *rating* di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei *rating* attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.



Il *rating* non costituisce una raccomandazione d'acquisto, di vendita ovvero per la detenzione di strumenti finanziari ed esso può essere oggetto di modifica ovvero addirittura ritirato in qualsiasi momento dall'Agenzia di *rating* che ha provveduto al suo rilascio iniziale.

In caso di eventuale *downgrade* dell'Emittente in corso di offerta ovvero prima dell'inizio delle negoziazioni, l'Emittente provvederà a redigere un apposito supplemento del Prospetto di Base.

7.5.2 Rating dell'emissione

Qualora i Prestiti Obbligazionari emessi a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base siano oggetto di un separato *rating*, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive.



La scala di rating di Standard & Poor's:

(Fonte: Standard & Poor's)

LUNGO TERMINE titoli di debito con durata superiore a un anno	BREVE TERMINE titoli di debito con durata inferiore a un anno
CATEGORIA INVESTIMENTO	CATEGORIA INVESTIMENTO
AAA Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.	A-1 Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. I titoli che presentano un livello di sicurezza particolarmente alto sono designati dalla presenza supplementare del segno "+".
AA Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.	A-2 Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati come "A-1".
A Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.	A-3 Capacità accettabile di pagamento alla scadenza, con un rischio di default relativamente basso nel breve termine e caratteristiche maggiormente speculative nel medio-lungo termine.
BBB Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.	 Esiste tuttavia una maggiore sensibilità a cambiamenti di circostanze rispetto ai titoli di valutazione superiore.
CATEGORIA SPECULATIVA	CATEGORIA SPECULATIVA
BB Nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.	B Carattere speculativo relativamente al pagamento alla scadenza fissata. Al momento in grado di onorare i propri impegni, il debitore attraversa maggiori incertezze con riferimento ai business che potrebbero condurlo ad una capacità inadeguata di far fronte ai pagamenti.



B

Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CCC

Al momento vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CC

Al momento estrema vulnerabilità.

C

E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.

D

Situazione di insolvenza. S&P attribuisce *rating* D quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati nei tempi contrattualmente dovuti, anche se il periodo di "grazia" applicabile non si è concluso, a meno che S&P non ritenga ragionevolmente che tali pagamenti verranno effettuati prima della scadenza di tale periodo di "grazia".

B -1

Solvibilità nel breve termine sopra la media, con riferimento agli altri emittenti di grado speculativo, anche se comunque esistono "credit concerns" per il medio-lungo periodo.

B -2

Solvibilità nel breve termine nella media, liquidità disponibile adeguata o anche buona e basso rischio di evento default nel breve termine.

B -3

Solvibilità di grado speculativo debole nel breve termine bassa, liquidità disponibile inadeguata o insufficiente e significativo rischio di evento default nel breve termine.

C

Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio ed il rischio di evento di default è elevato.

D

Già in ritardo con il pagamento degli interessi o del capitale salvo nel caso in cui sia stata accordata una deroga, nel qual caso si può aspettare che il rimborso venga effettuato prima della nuova Data di Scadenza.

Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione



La scala di *rating* di FitchRatings:

Lungo Termine titoli di debito con durata superiore a un anno	Breve Termine titoli di debito con durata inferiore a un anno
Categoria Investimento	Categoria Investimento
AAA	F1+
Eccellenti capacità di onorare le obbligazioni assunte.	Migliore qualità, eccezionali capacità di far fronte agli obblighi assunti.
AA+	F1
Alta qualità, rischio molto basso, ma la suscettibilità allo stesso nel lungo periodo appare superiore a quello delle AAA.	Migliore qualità, ottime capacità di far fronte agli obblighi assunti.
AA/AA-	F2
Ottime capacità di onorare le obbligazioni assunte. Minime differenze rispetto al grado più alto.	Buona qualità, accettabili capacità di far fronte agli obblighi assunti.
A+/A/A-	
Buone capacità di rispettare gli obblighi finanziari, ma in qualche modo sono maggiormente suscettibili ai cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche, rispetto agli obbligati con un rating migliore	
BBB+/BBB/BBB-	
Adeguate capacità di rispettare gli obblighi finanziari. Tuttavia, condizioni economiche avverse o cambiamenti delle circostanze sono più facilmente associabili ad una minore capacità di adempire agli obblighi finanziari assunti.	



Lungo Termine titoli di debito con durata superiore a un anno	Breve Termine titoli di debito con durata inferiore a un anno
<p>Categoria Speculativa BB+/BB/BB-</p> <p>Meno vulnerabili nel breve periodo, rispetto ad obbligati con <i>rating</i> inferiore. Tuttavia, il dover fronteggiare condizioni di incertezza economica, finanziaria, amministrativa potrebbe interferire con le capacità di soddisfacimento degli obblighi assunti.</p>	<p>Categoria Speculativa F3</p> <p>Accettabile qualità, sufficienti capacità di far fronte agli obblighi assunti, tuttavia situazioni impreviste nel breve periodo potrebbero influire sulle capacità di pagamento del debitore.</p>
<p>B+/B/B-</p> <p>Più vulnerabili rispetto agli obbligati valutati 'BB', ma vi sono ancora le capacità per rispettare gli impegni finanziari. Condizioni economiche e/o finanziarie impreviste, ridurranno probabilmente le capacità e la volontà dell'obbligato, di adempire.</p>	<p>B</p> <p>Di natura speculative e l'obbligato ha minime capacità di rendersi solvente verso i creditori. Vulnerabile nel breve periodo a situazioni di instabilità economica e finanziaria.</p>
<p>CCC+/CCC/CCC-</p> <p>Attualmente vulnerabile, e la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli.</p>	<p>C</p> <p>Elevate possibilità di default, il rimborso delle obbligazioni emesse è strettamente dipendente da situazioni economiche e finanziarie favorevoli.</p>
<p>CC</p> <p>Attualmente molto vulnerabile, e la solvibilità delle obbligazioni assunte, dipende prevalentemente da condizioni economiche e finanziarie favorevoli.</p>	<p>D</p> <p>L'impresa è in default.</p>
<p>C</p> <p>Estremamente vulnerabile, forse in bancarotta o in ritardo nei pagamenti, che ancora vengono comunque effettuati.</p>	
<p>D</p> <p>Default/Insolvenza di tutte o la maggior parte delle obbligazioni emesse.</p>	
<p>NR</p> <p>Non valutata.</p>	



8. Informazioni in relazione al consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base

8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del presente Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

8.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso

Il consenso di cui al Paragrafo 8.1 che precede è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

8.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari

L'indicazione del Periodo di Offerta durante il quale eventuali intermediari finanziari potranno procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni sarà inserita nelle pertinenti Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni emesse.

8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

8.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base

Si informano gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

8.7 Informazioni supplementari

Si precisa che il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.



Sezione 7 - Modello di Condizioni Definitive

Di seguito si riporta il modello di Condizioni Definitive che dovrà essere completato per ciascuna emissione di Obbligazioni Mediobanca effettuata ai sensi del Programma denominato "Mediobanca Obbligazioni strutturate con opzione *Call* Europea".

* * *

[LOGO MEDIOBANCA]

[DESCRIZIONE]

Il Prestito Obbligazionario [...] è emesso a valere sul Prospetto di Base relativo al "Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni strutturate con opzione *Call* Europea" depositato presso la Consob in data 22 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 5245/16 del 21 gennaio 2016 [così come intergrato dal Supplemento depositato presso la Consob in data [•] con nota [•] del [•]].

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob [e a Borsa Italiana] in data [•].

Le informazioni complete sull'Emittente e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base è disponibile presso il sito internet dell'Emittente www.mediobanca.it [, del Responsabile del Collocamento[•]] nonché sul sito internet del/i Collocatore/i[•]].

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una complessità anche elevata. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento a conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente all'emissione [e all'ammissione a quotazione] delle Obbligazioni di seguito descritte, ed è stato redatto ai fini dell'art.5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (così come modificata e integrata dalla Direttiva 2010/73 UE), in conformità al Regolamento 2004/809/CE (così come modificato e integrato dai Regolamenti Delegati UE n. 486/2012 e n. 862/2012), nonché al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (le "Condizioni Definitive").

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 22 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 5245/16 del 21 gennaio 2016, relativo al Programma di Obbligazioni strutturate con opzione *Call* Europea di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Conseguentemente le informazioni complete sull'emittente Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e sulle Obbligazioni sono ottenibili solo con la consultazione congiunta delle



MEDIOBANCA

presenti Condizioni Definitive, del Prospetto di Base, [del relativo Supplemento] e dei documenti in essi incorporati mediante riferimento.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, [al relativo Supplemento] ed ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente www.mediobanca.it, [nonché sul sito [del] [di ciascuno dei Collocatore/i] [e] del Responsabile del Collocamento].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente alla Nota Informativa del Prospetto di Base, costituiscono anche il regolamento del Prestito Obbligazionario.

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi dell'emissione.

* * *



Informazioni Essenziali

1. **Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta** [...]

Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/
da ammettere alla negoziazione

2. **Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione** [Obbligazioni non subordinate strutturate con opzione *Call* Europea] [...]
3. **Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione** [...]
4. **Numero della Serie** [...]
5. **Numero della Tranche:** [] (se fungibile con un Prestito già esistente, dettagli di tale Prestito, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni diverranno fungibili)
6. **Ammontare Nominale Massimo:** - Tranche: []
- Serie: []
[Salvo quanto sotto riportato, l'Ammontare Nominale Massimo non eccederà [●]. [Tuttavia l'Emittente si riserva il diritto di incrementare, durante il Periodo di Offerta, l'Ammontare Nominale Massimo indicato sopra per un ammontare pari a [●] volte tale ammontare (l'"Ammontare Nominale Massimo Incrementato").
L'Ammontare Nominale Massimo Incrementato sarà pubblicato sui siti internet dell'Emittente [del Responsabile del Collocamento] [e del Collocatore] e sarà efficace dalla data in cui la comunicazione viene pubblicata (compresa)].
7. **Valore Nominale Unitario** [] [Ove la Valuta di Denominazione sia diversa dall'Euro, all'indicazione del Valore Nominale Unitario si aggiungerà per finalità meramente informative indicazione dell'equivalente in Euro del Valore Nominale Unitario e del tasso di cambio utilizzato]
8. **Valuta di Denominazione degli strumenti finanziari** [Euro/Altre valute]
9. **Prezzo di Emissione** []% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.
[L'Importo dei Dietimi è pari a []% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per



	ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.]
10. Prezzo di Rimborso	[]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [] per ogni Obbligazione di [] Valore Nominale Unitario.
11. Tasso di Interesse Nominale Cedola/e Fissa/e	[Applicabile][Non applicabile] Cedola Fissa/e [...] [...]
12. Disposizioni relative agli interessi da pagare	Data/e di Pagamento Interessi Fissi [...] Convenzione di calcolo Interessi Fissi: [...] Calendario Giorni Lavorativi:[...]
13. Tasso di Interesse Nominale Cedola/e Variabile/i	[Applicabile][non applicabile] Cedola/e Variabile/i [...] [...] [Data di Rilevazione] [Modalità di Rilevazione] [Metodo di Calcolo Cedola Variabile]
14. Parametro di Indicizzazione	[...]
15. Margine	[...]
16. Disposizioni relative agli interessi da pagare	Data di Pagamento Interessi a Tasso Variabile [...] Convenzione di Calcolo Interessi a Tasso Variabile: [...] Calendario Giorni Lavorativi:[...]
17. Tasso di Interesse Nominale Cedola Variabile Eventuale	[Applicabile][Non applicabile] Cedole Variabili Eventuali[...] [...]
18. Disposizioni relative agli interessi da pagare	[...] Data di Pagamento Cedola Variabile Eventuale[...] [...] Convenzione di Calcolo Cedola Variabile Eventuale: [...] Calendario Giorni Lavorativi:[...]



- 19.
20. **Margine** [...]
21. **Fattore di Partecipazione (“FP”)** [...]
22. **Descrizione del Sottostante/i** [Applicabile][Non applicabile]
- Informazioni sul Sottostante/i: [...]
(nel caso di più Sottostanti e/o Sottostanti diversi per ciascuna Cedola Variabile Eventuale indicare per ciascuno le seguenti informazioni)
Sottostante: [•]
Data di Rilevazione Iniziale: [...]
Data di Rilevazione Finale: [...]
Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale: [...]
Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Finale: [...]
23. **Descrizione del Paniere di Riferimento** [Applicabile][Non applicabile]
- Informazioni sul Paniere di Riferimento: [...]
- Data di Rilevazione Iniziale:
- Data di Rilevazione Finale:
- Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale:
- Modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Finale:
24. **Metodo di Calcolo** [...]
25. **Data di godimento degli Interessi** [] Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dal []
26. **Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Sottostante e del Parametro di Indicizzazione** [Cedola a Tasso Variabile]
[Cedola Variabile Eventuale]
27. **Eventi di turbativa ed eventi straordinari / Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul Sottostante e del Parametro di Indicizzazione** [Indicazione degli eventi di turbativa e degli eventi straordinari le modalità di rettifica utilizzate dall’Agente di calcolo]
[Cedola Variabile]



		[Cedola Variabile Eventuale]
28.	Agente di calcolo	[non applicabile] [...]
29.	Descrizione della Componente Derivativa	[...]
30.	Data di Scadenza	[] La durata delle Obbligazioni è quindi pari a [] Ammontare di rimborso alla Data di Scadenza [...]
31.	Modalità di ammortamento e procedure di rimborso	[...]
32.	Tasso di Rendimento	[]% lordo []% netto
33.	Metodo di calcolo del rendimento	[Inserire la formula per la determinazione del tasso di rendimento effettivo a scadenza]
34.	Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi	[...]
35.	Data di Emissione	[...]

Condizioni dell'offerta

Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

36.	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta	Ammontare nominale complessivo: [...]
37.	Periodo di Offerta	[...]
38.	Descrizione della procedura di sottoscrizione	[...]
39.	Possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente	[...]
40.	Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione	[...]
41.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	[...]
42.	Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità	[...]

Piano di ripartizione e di assegnazione



43. Offerte o Tranches riservate [...]

44. Comunicazione dell'ammontare assegnato [...]

Fissazione del prezzo

45. Prezzo di Emissione/Offerta [...]

Collocamento e sottoscrizione

46. Coordinatore/i dell'offerta e Collocatore/i [...]

47. Organismi incaricati del servizio
Finanziario/ Sistema di gestione accentrata [...]

48. Impegno di assunzione a fermo [...]

49. Accordi di collocamento [...]

50. Costi inclusi nel prezzo di emissione [commissioni di collocamento]

[commissioni di strutturazione]

51. Spese e imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione [...]

Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

52. Domanda di ammissione alla negoziazione [...]

53. Data prevista di ammissione alla negoziazione [...]

54. Commissioni di Negoziazione [...]

55. Mercati di negoziazione [...]

56. Soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno [...]

Informazioni supplementari

57. Consulenti [...]

58. Informazioni provenienti da terzi [...]

59. Rating degli strumenti finanziari [...]



MEDIOBANCA

60. Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico [...]

* * *

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: [□]]].

MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

[□] (Responsabile del Collocamento)

Pagina Bianca